

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

I	<i>Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità</i>	
	Regolamento (CE) n. 476/2004 della Commissione, del 15 marzo 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli .....	1
	Regolamento (CE) n. 477/2004 della Commissione, del 15 marzo 2004, che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della seconda gara di cui al regolamento (CE) n. 276/2004 .....	3
★	<b>Regolamento (CE) n. 478/2004 della Commissione, del 15 marzo 2004, concernente lo svincolo delle cauzioni relative ai titoli d'importazione di zucchero preferenziale rilasciati ai sensi del regolamento (CEE) n. 2782/76 .....</b>	5
★	<b>Regolamento (CE) n. 479/2004 della Commissione, del 15 marzo 2004, che fissa i quantitativi di tabacco greggio che possono essere trasferiti verso un altro gruppo di varietà nell'ambito del limite di garanzia per il raccolto 2004 in Italia</b>	6
★	<b>Regolamento (CE) n. 480/2004 della Commissione, del 15 marzo 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2182/2002 per quanto riguarda la deroga, per l'anno 2004, ai termini fissati per la comunicazione dei piani previsionali di finanziamento delle azioni finanziate dal Fondo comunitario per il tabacco e per la ripartizione definitiva delle risorse di detto Fondo tra gli Stati membri .....</b>	8
	Regolamento (CE) n. 481/2004 della Commissione, del 15 marzo 2004, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina .....	9
	Regolamento (CE) n. 482/2004 della Commissione, del 15 marzo 2004, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali .....	11
	Regolamento (CE) n. 483/2004 della Commissione, del 15 marzo 2004, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 .....	14
	Regolamento (CE) n. 484/2004 della Commissione, del 15 marzo 2004, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza .....	16

(segue)

2

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Regolamento (CE) n. 485/2004 della Commissione, del 15 marzo 2004, che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di garofani a fiore singolo (standard) originari della Giordania .....	18
Regolamento (CE) n. 486/2004 della Commissione, del 15 marzo 2004, che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di garofani a fiore singolo (standard) originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza .....	20

---

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

**Consiglio**

2004/246/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 2 marzo 2004, che autorizza gli Stati membri a firmare o ratificare, nell'interesse della Comunità europea, il protocollo del 2003 alla convenzione internazionale del 1992 sull'istituzione di un fondo internazionale per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi, o ad aderirvi e che autorizza Austria e Lussemburgo, nell'interesse della Comunità europea, ad aderire agli strumenti di riferimento .....** 22
- Protocollo del 2003 alla convenzione internazionale del 1992 sull'istituzione di un fondo internazionale per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi ..... 24
- Protocollo del 1992 recante modifica alla convenzione internazionale del 1969 sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da idrocarburi ..... 32
- Protocollo del 1992 recante modifica alla convenzione internazionale del 1971 sull'istituzione di un fondo internazionale per il risarcimento dei danni dovuti a inquinamento da idrocarburi ..... 40

**Commissione**

2004/247/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 10 marzo 2004, concernente la non iscrizione della simazina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2004) 727] .....** 50

2004/248/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 10 marzo 2004, concernente la non iscrizione dell'atrazina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2004) 731] .....** 53

2004/249/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, dell'11 marzo 2004, relativa al questionario ad uso degli Stati membri sull'attuazione della direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2004) 714] .....** 56

---

**Rettifiche**

- ★ **Rettifica della decisione della Commissione, del 4 settembre 2002, che stabilisce i criteri ecologici aggiornati per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alla carta per copia e alla carta grafica e modifica la decisione 1999/554/CE (GU L 237 del 5.9.2002) .....** 60

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 476/2004 DELLA COMMISSIONE**  
**del 15 marzo 2004**  
**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di**  
**entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 16 marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2004.

*Per la Commissione*  
J. M. SILVA RODRÍGUEZ  
*Direttore generale dell'Agricoltura*

---

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 15 marzo 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione  
ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	121,1
	204	86,6
	212	121,4
	999	109,7
0707 00 05	052	137,5
	068	141,1
	096	88,7
	204	26,1
	999	98,4
0709 10 00	220	77,3
	999	77,3
0709 90 70	052	109,4
	204	54,6
	999	82,0
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	46,4
	204	51,0
	212	60,3
	220	46,1
	400	65,3
	624	65,1
	999	55,7
0805 50 10	052	53,0
	999	53,0
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	45,0
	388	90,8
	400	120,6
	404	90,4
	508	66,9
	512	89,5
	524	94,9
	528	92,3
	720	88,2
	800	99,6
	999	87,8
0808 20 50	388	69,7
	512	69,9
	528	73,3
	999	71,0

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 477/2004 DELLA COMMISSIONE****del 15 marzo 2004****che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della seconda gara di cui al regolamento (CE) n. 276/2004**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Sono stati messi in vendita mediante gara determinati quantitativi di carni bovine, fissati dal regolamento (CE) n. 276/2004 della Commissione <sup>(2)</sup>.
- (2) A norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione, del 4 ottobre 1979, relativo alle modalità di applicazione per lo smercio delle carni bovine acquistate dagli organismi d'intervento e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 216/69 <sup>(3)</sup>, i prezzi minimi di vendita per le carni oggetto di gara devono essere fissati tenuto conto delle offerte pervenute.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi minimi di vendita da applicare per le carni bovine per la seconda gara prevista dal regolamento (CE) n. 276/2004 per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto l'8 marzo 2004 sono stati fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 16 marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2004.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 47 del 18.2.2004, pag. 16.

<sup>(3)</sup> GU L 251 del 5.10.1979, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/1995 (GU L 248 del 14.10.1995, pag. 39).

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO —  
LIITE — BILAGA

Estado miembro	Productos	Precio mínimo Expresado en euros por tonelada
Medlemsstat	Produkter	Mindstepriser i EUR/t
Mitgliedstaat	Erzeugnisse	Mindestpreise Ausgedrückt in EUR/Tonne
Κράτος μέλος	Προϊόντα	Ελάχιστες πωλήσεις εκφραζόμενες σε ευρώ ανά τόνο
Member State	Products	Minimum prices Expressed in EUR per tonne
État membre	Produits	Prix minimaux Exprimés en euros par tonne
Stato membro	Prodotti	Prezzi minimi Espressi in euro per tonnellata
Lidstaat	Producten	Minimumprijzen Uitgedrukt in euro per ton
Estado-Membro	Produtos	Preço mínimo Expresso em euros por tonelada
Jäsenvaltio	Tuotteet	Vähimmäishinnat euroina tonnia kohden ilmaistuna
Medlemsstat	Produkter	Minimipriser i euro per ton

a) **Carne con hueso — Kød, ikke udbenet — Fleisch mit Knochen — Κρέατα με κόκαλα — Bone-in beef —  
Viande avec os — Carni non disossate — Vlees met been — Carne com osso — Luullinen naudanliha — Kött  
med ben**

FRANCE	— Quartiers arrière/Quartiers avant	—
ITALIA	— Quarti posteriori/Quarti anteriori	1 199

b) **Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρέατα χωρίς κόκαλα — Boneless beef —  
Viande désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha —  
Benfritt kött**

FRANCE	— Jarret arrière d'intervention (INT 11)/Tranche grasse d'intervention (INT 12)/Tranche d'interven- tion (INT 13)/Semelle d'intervention (INT 14)/ Rumsteak d'intervention (INT 16)/Faux-filet d'in- tervention (INT 17)/Flanchet d'intervention (INT 18)/Jarret avant d'intervention (INT 21)/Épaule d'intervention (INT 22)/Poitrine d'intervention (INT 23)	—
--------	---	---

**REGOLAMENTO (CE) N. 478/2004 DELLA COMMISSIONE****del 15 marzo 2004****concernente lo svincolo delle cauzioni relative ai titoli d'importazione di zucchero preferenziale rilasciati ai sensi del regolamento (CEE) n. 2782/76**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 22, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1159/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità di applicazione per l'importazione di zucchero di canna nell'ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali e che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96 <sup>(2)</sup> ha abrogato, fra gli altri, il regolamento (CEE) n. 2782/76 della Commissione <sup>(3)</sup> che stabiliva le modalità d'applicazione per l'importazione di zuccheri preferenziali.
- (2) L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede, quale misura transitoria, la possibilità di utilizzare i titoli rilasciati a norma del regolamento (CEE) n. 2782/76 a condizione che i carichi abbiano avuto luogo e/o le dichiarazioni d'importazione siano state accettate anteriormente al 1° luglio 2003.

- (3) È stato osservato che tali misure transitorie non includono il caso in cui i titoli previsti dal regolamento (CEE) n. 2782/76 e rilasciati anteriormente al 1° luglio 2003 non hanno potuto essere utilizzati a causa dell'applicazione del regolamento (CE) n. 1159/2003.
- (4) Occorre quindi prevedere lo svincolo della cauzione relativa ai titoli che sono inutilizzabili a decorrere dal 1° luglio 2003.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le cauzioni relative ai titoli d'importazione rilasciati ai sensi del regolamento (CEE) n. 2782/76 e che non hanno potuto essere utilizzati a causa dell'applicazione del regolamento (CE) n. 1159/2003 possono essere svincolate immediatamente.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2004.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

<sup>(2)</sup> GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 25.

<sup>(3)</sup> GU L 318 del 18.11.1976, pag. 13.

**REGOLAMENTO (CE) N. 479/2004 DELLA COMMISSIONE**  
**del 15 marzo 2004**

**che fissa i quantitativi di tabacco greggio che possono essere trasferiti verso un altro gruppo di varietà nell'ambito del limite di garanzia per il raccolto 2004 in Italia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2075/92 ha istituito un regime di quote per i vari gruppi di varietà di tabacco. Le quote individuali sono state ripartite tra i produttori sulla base dei limiti di garanzia per il raccolto 2004 fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 546/2002 del Consiglio, del 25 marzo 2002, che fissa i premi e i limiti di garanzia per il tabacco in foglia per gruppo di varietà, per Stato membro e per i raccolti 2002, 2003 e 2004 e che modifica il regolamento (CEE) n. 2075/92 <sup>(2)</sup>. Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2075/92, la Commissione può autorizzare gli Stati membri a trasferire quantitativi del limite di garanzia verso un altro gruppo di varietà a condizione che i trasferimenti previsti non comportino una spesa supplementare a carico del FEAOG e un aumento del limite di garanzia generale di ciascuno Stato membro.

(2) Dal momento che tale condizione è soddisfatta, occorre autorizzare gli Stati membri che ne hanno fatto richiesta a effettuare il suddetto trasferimento.

(3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per il raccolto 2004, gli Stati membri sono autorizzati a trasferire, prima della data limite per la conclusione dei contratti di coltivazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione <sup>(3)</sup>, quantitativi di un gruppo di varietà verso un altro gruppo di varietà, secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2004.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2319/2003 (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 17).

<sup>(2)</sup> GU L 84 del 28.3.2002, pag. 4.

<sup>(3)</sup> GU L 358 del 31.12.1998, pag. 17.



## ALLEGATO

**Quantitativi del limite di garanzia che ciascuno Stato membro è autorizzato a trasferire da un gruppo di varietà ad un altro**

Stato membro	Gruppo di varietà da cui è effettuato il trasferimento	Gruppo di varietà verso cui è effettuato il trasferimento
ITALIA	283,5 t di light air cured (gruppo II)	226,8 t di flue-cured (gruppo I)
	2 657,0 t di dark air cured (gruppo III)	398,3 t di flue-cured (gruppo I)
		2 159,1 t di light air cured (gruppo II)
	1 445,2 t di fire cured (gruppo IV)	1 271,4 t di flue-cured (gruppo I)
	4 040,7 t di sun cured (gruppo V)	617,9 t di flue-cured (gruppo I)
		2 715,9 t di light air cured (gruppo II)
		148,3 t di dark air cured (gruppo III)
	463,3 t di Katerini (gruppo VII)	353,3 t di flue-cured (gruppo I)
		110,0 t di light air cured (gruppo II)

**REGOLAMENTO (CE) N. 480/2004 DELLA COMMISSIONE**  
**del 15 marzo 2004**

**che modifica il regolamento (CE) n. 2182/2002 per quanto riguarda la deroga, per l'anno 2004, ai termini fissati per la comunicazione dei piani previsionali di finanziamento delle azioni finanziate dal Fondo comunitario per il tabacco e per la ripartizione definitiva delle risorse di detto Fondo tra gli Stati membri**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 14 bis,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2182/2002 della Commissione del 6 dicembre 2002, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in relazione al Fondo comunitario per il tabacco <sup>(2)</sup>, fissa all'articolo 17, paragrafi 3 e 4, il termine per la comunicazione alla Commissione dei piani previsionali di finanziamento delle azioni riguardanti le domande di intervento nonché il termine per la ripartizione definitiva delle risorse tra gli Stati membri.
- (2) Per dare agli Stati membri il tempo sufficiente per preparare i piani previsionali di finanziamento delle azioni di riconversione per il 2004 occorre prorogare, per tale anno, il termine previsto per la comunicazione alla Commissione di questi piani previsionali nonché, di conseguenza, il termine previsto per la ripartizione definitiva delle risorse tra gli Stati membri, alle stesse condizioni del 2003.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 26 del regolamento (CE) n. 2182/2002 è aggiunto il secondo comma seguente:

«Per la comunicazione dei piani previsionali di finanziamento delle azioni che riguardano le domande d'intervento presentate nell'ambito del programma di riscatto per il raccolto 2003 e in deroga all'articolo 17, paragrafo 3, il termine del 31 marzo 2004 è rinviato al 31 maggio 2004 e, di conseguenza, in deroga al paragrafo 4 dello stesso articolo, il termine del 31 maggio 2004 è rinviato al 30 giugno 2004.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2004.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2319/2003 (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 17).

<sup>(2)</sup> GU L 331 del 7.12.2002, pag. 16.

**REGOLAMENTO (CE) N. 481/2004 DELLA COMMISSIONE**  
**del 15 marzo 2004**  
**che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75, la differenza tra il prezzo dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del suddetto regolamento sul mercato mondiale e nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) L'applicazione di dette regole e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore della carne suina conduce a fissare la restituzione come segue.
- (3) Per i prodotti del codice NC 0210 19 81 è opportuno fissare la restituzione a un importo che tenga conto, da un lato, delle caratteristiche qualitative dei prodotti considerati in questo codice, e, dall'altro, dell'evoluzione prevedibile dei costi di produzione sul mercato mondiale. È tuttavia opportuno assicurare la continuazione della presenza della Comunità nel commercio internazionale di taluni prodotti tipici italiani del codice NC 0210 19 81.
- (4) A causa delle condizioni di concorrenza in certi paesi terzi che sono tradizionalmente i principali importatori dei prodotti dei codici NC 1601 00 e 1602, è opportuno prevedere per questi prodotti un importo che tenga conto di questa situazione. Tuttavia è opportuno assicurare che la restituzione non sia accordata solamente sul peso netto delle materie commestibili ad esclusione del peso della ossa eventualmente contenute nelle preparazioni.
- (5) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere

necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75 secondo la loro destinazione.

- (6) È opportuno fissare le restituzioni tenendo conto delle modifiche della nomenclatura delle restituzioni istituita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/2003<sup>(4)</sup>.
- (7) È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno della Comunità. Occorre dunque prevedere che i prodotti, per poter beneficiare di una restituzione, debbano presentare la bollatura sanitaria prescritta, rispettivamente, nella direttiva 64/433/CEE del Consiglio<sup>(5)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 95/23/CE<sup>(6)</sup>, nella direttiva 94/65/CE del Consiglio<sup>(7)</sup> e nella direttiva 77/99/CEE del Consiglio<sup>(8)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 97/76/CE<sup>(9)</sup>.
- (8) Il comitato di gestione per le carni suine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La lista dei prodotti per l'esportazione dei quali è concessa la restituzione di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75 e l'importo di tale restituzione sono fissati in allegato.

I prodotti devono soddisfare alle condizioni della bollatura sanitaria stabilite, rispettivamente:

- nell'allegato I, capitolo XI, della direttiva 64/433/CEE,
- nell'allegato I, capitolo VI, della direttiva 94/65/CE,
- nell'allegato B, capitolo VI, della direttiva 77/99/CEE.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 16 marzo 2004.

<sup>(1)</sup> GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 156 del 29.6.2000, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 20 del 24.1.2003, pag. 3.

<sup>(5)</sup> GU 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64.

<sup>(6)</sup> GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 7.

<sup>(7)</sup> GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10.

<sup>(8)</sup> GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85.

<sup>(9)</sup> GU L 10 del 16.1.1998, pag. 25.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2004.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 15 marzo 2004, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina**

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0210 11 31 9110	P06	EUR/100 kg	56,50
0210 11 31 9910	P06	EUR/100 kg	56,50
0210 19 81 9100	P06	EUR/100 kg	56,50
0210 19 81 9300	P06	EUR/100 kg	56,50
1601 00 91 9120	P06	EUR/100 kg	20,50
1601 00 99 9110	P06	EUR/100 kg	15,50
1602 41 10 9110	P06	EUR/100 kg	30,50
1602 41 10 9130	P06	EUR/100 kg	18,00
1602 42 10 9110	P06	EUR/100 kg	24,00
1602 42 10 9130	P06	EUR/100 kg	18,00
1602 49 19 9130	P06	EUR/100 kg	18,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 27.3.2002, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

P06 tutte le destinazioni ad eccezione di Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Ungheria, Polonia, Romania, Bulgaria, Lettonia, Estonia, Lituania, Cipro, Malta, Slovenia.

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 482/2004 DELLA COMMISSIONE**  
**del 15 marzo 2004**  
**che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1766/92, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale.

- (3) Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali.
- (4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione.
- (5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.
- (6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato I del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 16 marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2004.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).

## ALLEGATO I

**Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92**

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione <sup>(1)</sup> (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento (grano) duro di qualità elevata	0,00
	di qualità media	0,00
	di bassa qualità	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	0,00
ex 1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina	0,00
1002 00 00	Segala	22,44
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	25,85
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina <sup>(2)</sup>	25,85
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	22,44

<sup>(1)</sup> Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

<sup>(2)</sup> L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

## ALLEGATO II

**Elementi di calcolo dei dazi**

(periodo dall'1.3.2004 al 12.3.2004)

## 1. Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2 (14 %)	YC3	HAD2	qualità media (*)	qualità bassa (**)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	137,86 (***)	95,58	170,16	160,16	140,16	107,74
Premio sul Golfo (EUR/t)	27,73	8,75	—	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	—	—	—	—	—	—

(\*) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(\*\*) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(\*\*\*) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

## 2. Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 34,06 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 0,00 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)  
0,00 EUR/t (SRW2).

**REGOLAMENTO (CE) N. 483/2004 DELLA COMMISSIONE**  
**del 15 marzo 2004**

**che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione <sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione <sup>(6)</sup>, ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e pollame, nonché per l'ovoalbumina.

- (2) Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi.
- (3) È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 16 marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2004.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.

<sup>(2)</sup> GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77.

<sup>(4)</sup> GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104.

<sup>(5)</sup> GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49.

<sup>(6)</sup> GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 267/2004 (GU L 17 del 24.1.2004, pag. 16).



## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 15 marzo 2004 che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

## «ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg)	Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 (EUR/100 kg)	Origine <sup>(1)</sup>
0207 12 90	Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate	90,6	8	01
		74,0	14	03
0207 14 10	Pezzi disossati di galli o di galline, congelati	199,2	30	01
		149,7	55	02
		194,2	33	03
		214,4	26	04
0207 14 50	Petti di pollo, congelati	120,0	32	01
		161,5	15	02
		134,3	25	03
0207 14 60	Cosce di polli, congelate	133,3	3	01
0207 27 10	Pezzi disossati di tacchini, congelati	222,3	22	01
		270,0	8	04
0207 36 15	Pezzi disossati di anatre o di faraone, congelati	205,1	36	02
		273,8	14	05
1602 32 11	Preparazioni non cotte di galli e di galline	228,5	17	01
		254,4	10	02
		229,1	17	03

<sup>(1)</sup> Origine delle importazioni:

- 01 Brasile
- 02 Thailandia
- 03 Argentina
- 04 Cile
- 05 Cina.»

**REGOLAMENTO (CE) N. 484/2004 DELLA COMMISSIONE**  
**del 15 marzo 2004**

**che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 e dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87, ogni due settimane sono fissati i prezzi comunitari all'importazione e i prezzi comunitari alla produzione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, applicabili per periodi di due settimane. A norma dell'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988, recante modalità di applicazione del regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza <sup>(2)</sup>, tali prezzi sono fissati per

periodi di due settimane in base a dati ponderati forniti dagli Stati membri. È importante fissare immediatamente tali prezzi per poter stabilire i dazi doganali applicabili. A tal fine, è opportuno disporre l'entrata in vigore immediata del presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, previsti dall'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88, sono fissati nell'allegato per un periodo di due settimane.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 16 marzo 2004.

Esso si applica dal 17 al 30 marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2004.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 (GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/1997 (GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1).

## ALLEGATO

**del regolamento della Commissione, del 15 marzo 2004, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza**

(in EUR/100 pezzi)

Periodo: dal 17 al 30 marzo 2004

Prezzi comunitari alla produzione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
	15,30	13,43	42,43	17,92
Prezzi comunitari all'importazione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
Israele	—	—	—	—
Marocco	—	—	—	—
Cipro	—	—	—	—
Giordania	14,00	—	—	—
Cisgiordania e Striscia di Gaza	10,58	—	—	—

**REGOLAMENTO (CE) N. 485/2004 DELLA COMMISSIONE  
del 15 marzo 2004**

**che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di garofani a fiore singolo (standard) originari della Giordania**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi.
- (2) Il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio <sup>(2)</sup>, determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i boccioli, tagliati, freschi, originari rispettivamente di Cipro, dell'Egitto, di Israele, di Malta, del Marocco, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza.
- (3) Il regolamento (CE) n. 484/2004 della Commissione <sup>(3)</sup> ha fissato i prezzi comunitari alla produzione e all'importazione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime.
- (4) Il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione <sup>(4)</sup>, ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta.

(5) Per i garofani a fiore singolo (standard) originari della Giordania il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 747/2001 è stato sospeso dal regolamento (CE) n. 188/2004 della Commissione <sup>(5)</sup>.

(6) In base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88 si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per ripristino del dazio doganale preferenziale per i garofani a fiore singolo (standard) originari della Giordania. Occorre ripristinare il dazio doganale preferenziale.

(7) Nel periodo intercorrente tra due riunioni del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura, spetta alla Commissione adottare tali misure,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Per le importazioni di garofani a fiore singolo (standard) (codice NC ex 0603 10 20) originari della Giordania il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 747/2001, è ripristinato.

2. Il regolamento (CE) n. 188/2004 è abrogato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 16 marzo 2004.

<sup>(1)</sup> GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 (GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 54/2004 della Commissione (GU L 7 del 13.1.2004, pag. 30).

<sup>(3)</sup> Cfr. pagina 16 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(4)</sup> GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/1997 (GU L 289 del 22.10.1997, pag. 16).

<sup>(5)</sup> GU L 29 del 3.2.2004, pag. 10.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2004.

*Per la Commissione*  
J. M. SILVA RODRÍGUEZ  
*Direttore generale della Pesca*

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 486/2004 DELLA COMMISSIONE  
del 15 marzo 2004**

**che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di garofani a fiore singolo (standard) originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Israele, della Giordania, del Marocco e di Cipro, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi.
- (2) Il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio <sup>(2)</sup>, determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i boccioli, tagliati, freschi, originari rispettivamente di Cipro, dell'Egitto, di Israele, di Malta, del Marocco, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza.
- (3) Il regolamento (CE) n. 484/2004 della Commissione <sup>(3)</sup> ha fissato i prezzi comunitari alla produzione e all'importazione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime.
- (4) Il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione <sup>(4)</sup>, ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta.

- (5) In base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88, si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per una sospensione del dazio doganale preferenziale per i garofani a fiore singolo (standard) originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza. Occorre ripristinare il dazio della tariffa doganale comune.
- (6) Il contingente di tali prodotti si riferisce al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004. Pertanto, la sospensione del dazio preferenziale e il ripristino del dazio della tariffa doganale comune si applicano al massimo fino alla fine di questo periodo.
- (7) Nel periodo intercorrente tra due riunioni del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura, spetta alla Commissione adottare tali misure,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le importazioni di garofani a fiore singolo (standard) (codice NC ex 0603 10 20) originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, il tasso doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 747/2001 è sospeso e il dazio della tariffa doganale comune è ripristinato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 16 marzo 2004.

<sup>(1)</sup> GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/1997 (GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 54/2004 (GU L 7 del 13.1.2004, pag. 30).

<sup>(3)</sup> Cfr. pagina 16 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(4)</sup> GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/97 (GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2004.

*Per la Commissione*  
J. M. SILVA RODRÍGUEZ  
*Direttore generale della Pesca*

---

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 2 marzo 2004

**che autorizza gli Stati membri a firmare o ratificare, nell'interesse della Comunità europea, il protocollo del 2003 alla convenzione internazionale del 1992 sull'istituzione di un fondo internazionale per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi, o ad aderirvi e che autorizza Austria e Lussemburgo, nell'interesse della Comunità europea, ad aderire agli strumenti di riferimento**

(2004/246/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c), l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

vista l'approvazione del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo alla convenzione internazionale del 1992 sull'istituzione di un fondo internazionale per il risarcimento dei danni provocati da inquinamento da idrocarburi (in appresso «il protocollo per il fondo complementare») è finalizzato a garantire risarcimenti adeguati, rapidi ed efficaci alle persone che subiscono un danno causato da inquinamento da idrocarburi provocato da petroliere. Aumentando sensibilmente i massimali di risarcimento previsti dall'attuale meccanismo internazionale, il protocollo per il fondo complementare colma una delle principali carenze della regolamentazione internazionale in materia di responsabilità in caso di inquinamento da idrocarburi.
- (2) Gli articoli 7 e 8 del protocollo per il fondo complementare incidono sulla normativa comunitaria nei settori disciplinati dal regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale <sup>(2)</sup>.
- (3) La Comunità ha competenza esclusiva in relazione agli articoli 7 e 8 del protocollo, nella misura in cui questi articoli incidono sulle norme stabilite dal regolamento

(CE) n. 44/2001. Gli Stati membri conservano le loro competenze nelle materie disciplinate dal protocollo che non incidono sul diritto comunitario.

- (4) Conformemente al protocollo per il fondo complementare, solo gli Stati sovrani possono esserne parte; pertanto, la Comunità non può ratificare il protocollo o aderirvi né potrà farlo nel futuro immediato.
- (5) Il Consiglio dovrebbe quindi, a titolo eccezionale, autorizzare gli Stati membri a firmare e concludere il protocollo per il fondo complementare nell'interesse della Comunità, alle condizioni stabilite nella presente decisione.
- (6) Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal regolamento (CE) n. 44/2001 e partecipano all'adozione e all'applicazione della presente decisione.
- (7) Ai sensi degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è vincolata da essa né è soggetta alla sua applicazione.
- (8) Solo le parti contraenti degli strumenti di riferimento possono diventare parti contraenti del protocollo per il fondo complementare. Austria e Lussemburgo non sono attualmente parti di questi strumenti di riferimento. Considerando che gli strumenti di riferimento contengono disposizioni che incidono sul regolamento (CE) n. 44/2001, Austria e Lussemburgo dovrebbero essere autorizzati ad aderire a detti strumenti.

<sup>(1)</sup> Parere reso il 12 febbraio 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.



- (9) È essenziale che gli Stati membri, ad eccezione dell'Austria e del Lussemburgo, firmino o ratifichino il protocollo, nei limiti del possibile, prima della fine del giugno 2004. La scelta di firmare e ratificare in seguito il protocollo o di firmare senza riserve riguardo alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione è lasciata agli Stati membri.
- (10) La situazione è diversa in quanto questi due Stati membri non potranno diventare parti contraenti del protocollo per il fondo complementare finché non avranno aderito agli strumenti di riferimento. Per questo motivo, Austria e Lussemburgo dovrebbero, nei limiti del possibile, aderire agli strumenti di riferimento e al protocollo per il fondo complementare entro il 31 dicembre 2005 <sup>(1)</sup>,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

1. Gli Stati membri sono autorizzati a firmare o ratificare, nell'interesse della Comunità europea, il protocollo del 2003 alla convenzione internazionale del 1992 sull'istituzione di un fondo internazionale per il risarcimento dei danni provocati da inquinamento da idrocarburi (il «protocollo per il fondo complementare»), o ad aderirvi, alle condizioni specificate nei seguenti articoli.
2. Inoltre, l'Austria e il Lussemburgo sono autorizzati ad aderire agli strumenti di riferimento.
3. Il testo del protocollo per il fondo complementare figura all'allegato I alla presente decisione. Il testo degli «strumenti di riferimento» figura agli allegati II e III alla presente decisione.
4. Ai fini della presente decisione, l'espressione «strumenti di riferimento» indica il protocollo del 1992 che modifica la convenzione internazionale del 1969 sulla responsabilità civile in caso di danni da inquinamento da idrocarburi e il protocollo del 1992 che modifica la convenzione internazionale del 1971 che istituisce un fondo per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi.
5. Nella presente decisione, per «Stato membro» si intendono tutti gli Stati membri, eccettuata la Danimarca.

#### *Articolo 2*

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per esprimere simultaneamente il loro consenso a essere vincolati, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, dal protocollo relativo al fondo complementare entro un termine ragionevole e, se possibile, anteriormente al 30 giugno 2004, ad eccezione dell'Austria e del Lussemburgo, che esprimono il loro consenso a essere vincolati dal protocollo alle condizioni stabilite nel paragrafo 3 del presente articolo.
2. Gli Stati membri procedono in sede di Consiglio a uno scambio di informazioni con la Commissione, anteriormente al 30 aprile 2004, sulla data alla quale ritengono che le loro procedure interne saranno espletate.
3. L'Austria e il Lussemburgo adottano le misure necessarie per esprimere il loro consenso a essere vincolati dagli strumenti di riferimento e dal protocollo per il fondo complementare, nei limiti del possibile, anteriormente al 31 dicembre 2005.

#### *Articolo 3*

Nel firmare o ratificare gli strumenti di cui all'articolo 1, o nell'aderirvi, gli Stati membri informano per iscritto il segretario generale dell'Organizzazione marittima internazionale che la firma, ratifica o adesione è avvenuta ai sensi della presente decisione.

#### *Articolo 4*

Gli Stati membri si adoperano con tempestività affinché il protocollo per il fondo complementare e gli strumenti di riferimento siano modificati per consentire alla Comunità di divenirne parte contraente.

#### *Articolo 5*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 2 marzo 2004.

*Per il Consiglio*  
*Il Presidente*  
M. CULLEN

<sup>(1)</sup> Cfr. la dichiarazione della Commissione.

## TRADUZIONE

## ALLEGATO I

**Protocollo del 2003 alla convenzione internazionale del 1992 sull'istituzione di un fondo internazionale per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi**

GLI STATI CONTRAENTI DEL PRESENTE PROTOCOLLO,

TENENDO PRESENTE la convenzione internazionale del 1992 sulla responsabilità civile per i danni provocati dall'inquinamento da idrocarburi (di seguito «la convenzione CLC del 1992»),

CONSIDERATA la convenzione internazionale del 1992 sull'istituzione di un fondo internazionale per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi (di seguito «la convenzione Fondo del 1992»),

AFFERMANDO l'importanza di mantenere l'applicabilità del regime internazionale di responsabilità in caso di inquinamento da idrocarburi e del sistema di risarcimento,

RILEVANDO che il risarcimento massimo previsto dalla convenzione Fondo del 1992 potrebbe risultare insufficiente per soddisfare le esigenze di indennizzo in determinate circostanze in alcuni Stati contraenti della convenzione,

RICONOSCENDO che un certo numero di Stati contraenti della convenzione CLC del 1992 e della convenzione Fondo del 1992 ritengono che sia urgentemente necessario stanziare fondi integrativi destinati al risarcimento tramite l'istituzione di un meccanismo complementare al quale gli Stati possano accedere se lo desiderano,

RITENENDO che il meccanismo complementare debba cercare di garantire che le vittime di inquinamento da idrocarburi siano risarcite pienamente per le perdite o i danni subiti e che dovrebbe inoltre attenuare le difficoltà incontrate dalle vittime nei casi in cui l'ammontare del risarcimento disponibile nel quadro della convenzione CLC del 1992 e della convenzione Fondo del 1992 sia insufficiente per soddisfare integralmente le richieste ricevibili, con la conseguenza che il fondo internazionale del 1992 per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi ha deciso in via provvisoria che pagherà solo una parte delle richieste dichiarate ricevibili,

CONSIDERANDO che l'accesso al meccanismo complementare sarà aperto soltanto agli Stati contraenti della convenzione Fondo del 1992,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI:

**DISPOSIZIONI GENERALI***Articolo 1*

Ai fini del presente protocollo:

- 1) «convenzione CLC del 1992» indica la convenzione internazionale del 1992 sulla responsabilità civile per i danni causati dall'inquinamento da idrocarburi;
- 2) «convenzione Fondo del 1992» indica la convenzione internazionale del 1992 sull'istituzione di un fondo internazionale per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi;
- 3) «Fondo del 1992» indica il fondo del 1992 per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi, istituito nel quadro della convenzione Fondo del 1992;
- 4) «Stato contraente» indica uno Stato contraente del presente protocollo, salvo indicazione contraria;
- 5) quando il presente protocollo fa rinvio a disposizioni della convenzione Fondo del 1992, il termine «fondo» nella convenzione indica il «fondo complementare», salvo indicazione contraria;
- 6) «nave», «persona», «proprietario», «idrocarburi», «danni da inquinamento», «misure preventive» e «incidente» hanno lo stesso significato di cui all'articolo I della convenzione CLC del 1992;
- 7) «idrocarburi assoggettati a contributi», «unità di conto», «tonnellata», «garante» e «terminal» hanno lo stesso significato di cui all'articolo I della convenzione CLC del 1992;
- 8) «richiesta dichiarata ricevibile» indica una richiesta che è stata accettata dal fondo del 1992 o è stata dichiarata ricevibile tramite decisione di un tribunale competente vincente in base al fondo del 1992, che non può essere soggetta a forme ordinarie di ricorso e che sarebbe stata completamente risarcita se il limite stabilito all'articolo 4, paragrafo 4, della convenzione Fondo del 1992 non fosse stato applicato a quell'incidente;
- 9) «assemblea» indica l'assemblea del fondo internazionale complementare del 2003 per il risarcimento dei danni da inquinamento da idrocarburi, salvo indicazione contraria;
- 10) «organizzazione» indica l'organizzazione marittima internazionale (International Maritime Organization, IMO);
- 11) «segretario generale» indica il segretario generale dell'organizzazione.

*Articolo 2*

1. Con il presente protocollo è istituito un fondo complementare internazionale per il risarcimento dei danni dovuti a inquinamento, denominato «fondo complementare internazionale del 2003 per il risarcimento dei danni da inquinamento da idrocarburi» (di seguito «il fondo complementare»).

2. In ogni Stato contraente il fondo complementare è riconosciuto come persona giuridica avente la capacità di assumere diritti e obblighi secondo il diritto di tale Stato, nonché di stare in giudizio. Ogni Stato contraente riconosce il direttore del fondo complementare quale rappresentante legale del fondo.

*Articolo 3*

Il presente protocollo si applica esclusivamente:

- a) ai danni da inquinamento causati:
  - i) nel territorio di uno Stato contraente, incluse le acque territoriali; e
  - ii) nella zona economica esclusiva di uno Stato contraente, definita conformemente alle norme del diritto internazionale, o, qualora uno Stato contraente non abbia fissato tale zona, in una fascia di mare situata al di là delle acque territoriali di detto Stato contraente e ad esse contigua, conformemente al diritto internazionale, che si estende non oltre le 200 miglia nautiche dalla linea di base a partire dalla quale è misurata la larghezza delle acque territoriali;
- b) a misure preventive, ovunque esse siano adottate, destinate a prevenire o limitare al minimo i danni.

**RISARCIMENTO COMPLEMENTARE***Articolo 4*

1. Il fondo complementare risarcisce i soggetti che hanno subito un danno da inquinamento e non hanno potuto ottenere un risarcimento completo e adeguato per una richiesta di indennizzo per danni dichiarata ricevibile ai sensi della convenzione Fondo del 1992, perché il danno totale supera o rischia di superare il limite del risarcimento applicabile di cui all'articolo 4, paragrafo 4, della convenzione Fondo del 1992, rispetto a qualsiasi incidente.

2. a) L'importo complessivo del risarcimento pagabile dal fondo complementare ai sensi del presente articolo è limitato rispetto a ogni incidente, in modo tale che la somma totale di questo importo e l'ammontare del risarcimento effettivamente pagato ai sensi della convenzione

CLC del 1992 e della convenzione Fondo del 1992 nell'ambito di applicazione del presente protocollo non ecceda 750 milioni di unità di conto.

b) Sulla base del valore della valuta in oggetto, in riferimento al diritto speciale di prelievo alla data determinata dall'assemblea del fondo del 1992 per la conversione dell'importo massimo pagabile ai sensi della convenzione CLC del 1992 e della convenzione Fondo del 1992.

3. Quando l'ammontare delle richieste dichiarate ricevibili nei confronti del fondo complementare supera l'ammontare complessivo del risarcimento pagabile a norma del paragrafo 2, la somma disponibile è distribuita in modo tale che la proporzione tra la richiesta ricevibile e l'ammontare del risarcimento effettivamente ottenuto dal ricorrente ai sensi del presente protocollo sia identica per tutti i ricorrenti.

4. Il fondo complementare risarcisce soltanto le richieste dichiarate ricevibili nei modi definiti all'articolo 1, paragrafo 8.

*Articolo 5*

Il fondo complementare effettua un versamento quando l'assemblea del fondo del 1992 ritiene che l'ammontare totale delle richieste dichiarate ricevibili superi o rischi di superare l'ammontare complessivo del risarcimento disponibile ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, della convenzione Fondo del 1992 e, di conseguenza, l'assemblea decide in via provvisoria o definitiva che saranno effettuati pagamenti solo per una porzione delle richieste dichiarate ricevibili. L'assemblea del fondo complementare stabilisce quindi se e in quale misura il fondo complementare paga la proporzione delle richieste dichiarate ricevibili e non soddisfatte ai sensi della convenzione CLC del 1992 e della convenzione Fondo del 1992.

*Articolo 6*

1. Fatto salvo l'articolo 15, paragrafi 2 e 3, i diritti di risarcimento nei confronti del fondo complementare si estinguono solo se si estinguono nei confronti del fondo del 1992 ai sensi dell'articolo 6 della convenzione Fondo del 1992.

2. Una richiesta presentata al Fondo del 1992 è considerata come presentata dallo stesso ricorrente al fondo complementare.

*Articolo 7*

1. Le disposizioni dell'articolo 7, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 6, della convenzione Fondo del 1992 si applicano alle azioni per risarcimento intentate nei confronti del fondo complementare ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del presente protocollo.

2. In caso di un'azione di risarcimento per danni da inquinamento intentata presso un tribunale competente ai sensi dell'articolo IX della convenzione del 1992 sulla responsabilità contro il proprietario di una nave o il suo garante, il tribunale ha competenza giurisdizionale esclusiva in qualsiasi azione di risarcimento nei confronti del fondo complementare in relazione allo stesso danno ai sensi dell'articolo 4 del presente protocollo. Tuttavia, nel caso di azione di risarcimento per danni da inquinamento ai sensi della convenzione CLC del 1992 intentata presso un tribunale in uno Stato contraente della stessa convenzione ma non del presente protocollo, qualsiasi azione nei confronti del fondo complementare ai sensi dell'articolo 4 del presente protocollo può essere presentata, a scelta del ricorrente, presso un tribunale dello Stato in cui ha sede il fondo complementare o presso un tribunale di uno Stato contraente del presente protocollo competente ai sensi dell'articolo IX della convenzione CLC del 1992.

3. In deroga al paragrafo 1, quando un'azione di risarcimento per danni da inquinamento è stata intentata nei confronti del fondo del 1992 presso un tribunale di uno Stato firmatario della convenzione CLC del 1992 ma non del presente protocollo, qualsiasi azione collegata nei confronti del fondo complementare può essere presentata, a scelta del ricorrente, presso un tribunale dello Stato in cui ha sede il fondo complementare o presso un tribunale di uno Stato contraente competente ai sensi del paragrafo 1.

#### Articolo 8

1. Con riserva della decisione concernente la ripartizione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del presente protocollo, qualsiasi sentenza emessa nei confronti del fondo complementare da un tribunale competente conformemente all'articolo 7, è riconosciuta e diventa esecutiva in ogni Stato contraente alle stesse condizioni di cui all'articolo X della convenzione CLC del 1992, quando la sentenza è divenuta esecutiva nello Stato di origine e nel relativo Stato non può più essere soggetta alle forme ordinarie di ricorso.

2. Uno Stato contraente può applicare regole diverse per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze, a condizione che abbiano l'effetto di assicurare che le sentenze siano riconosciute ed eseguite almeno nella stessa misura di cui al paragrafo 1.

#### Articolo 9

1. In merito a qualsiasi risarcimento per danni da inquinamento pagato dal fondo complementare in conformità all'articolo 4, paragrafo 1, il fondo complementare acquisisce per surrogazione i diritti di cui il soggetto così risarcito può beneficiare nei confronti del proprietario o del suo garante ai sensi della convenzione CLC del 1992.

2. Il fondo complementare acquisisce per surrogazione i diritti di cui il soggetto risarcito può beneficiare ai sensi della convenzione CLC del 1992 nei confronti del Fondo del 1992.

3. Nessuna disposizione del presente protocollo osta al diritto di ricorso o di surrogazione del fondo complementare nei confronti di soggetti diversi da quelli citati ai precedenti paragrafi. In ogni caso, il diritto di surrogazione del fondo complementare nei confronti di tali soggetti non può essere meno favorevole di quello di un assicuratore del soggetto al quale è stato versato il risarcimento.

4. Fatti salvi eventuali altri diritti esistenti di surrogazione o ricorso nei confronti del fondo complementare, uno Stato contraente o una sua amministrazione che abbia versato un risarcimento per danni da inquinamento in conformità con le leggi nazionali acquisisce per surrogazione i diritti di cui il soggetto così risarcito avrebbe beneficiato ai sensi del presente protocollo.

### CONTRIBUTI

#### Articolo 10

1. In relazione a ogni singolo Stato contraente, i contributi annui al fondo complementare sono versati da qualunque soggetto, nell'anno di calendario di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a) o b), abbia ricevuto in totale quantità superiori a 150 000 tonnellate di:

- a) idrocarburi assoggettati a contributi, trasportati via mare ai porti o ai terminal situati nel territorio dello Stato; e
- b) idrocarburi assoggettati a contributi, trasportati via mare, scaricati in un porto o in un terminal di uno Stato non contraente, in impianti situati nel territorio dello Stato contraente, a condizione che gli idrocarburi assoggettati a contributi siano presi in considerazione solo in virtù del presente comma al primo ricevimento in uno Stato contraente dopo lo scarico nello Stato non contraente.

2. In relazione all'obbligo di versare contributi al fondo complementare si applica l'articolo 10, paragrafo 2, della convenzione Fondo del 1992.

#### Articolo 11

1. Per valutare l'ammontare degli eventuali contributi annui dovuti e tenere conto della necessità di disporre di fondi liquidi sufficienti, per ogni anno di calendario l'assemblea elabora una stima di bilancio strutturata come segue:

- i) Spese
  - a) costi e spese legati all'amministrazione del fondo complementare nell'anno di riferimento e l'eventuale disavanzo dovuto a operazioni negli anni precedenti;
  - b) pagamenti da effettuare dal fondo complementare nell'anno di riferimento per soddisfare le richieste risarcitorie nei confronti del fondo complementare di cui all'articolo 4, inclusi rimborsi di prestiti precedentemente ottenuti dal fondo complementare per soddisfare dette richieste;

## ii) Entrate

- a) fondi eccedentari derivanti dalle operazioni degli anni precedenti, inclusi gli interessi;
- b) contributi annui, se necessari per mantenere il bilancio in equilibrio;
- c) altre entrate.

2. L'assemblea decide l'ammontare totale dei contributi da imporre. In base a questa decisione, per ogni Stato contraente il direttore del fondo complementare calcola per ogni soggetto di cui all'articolo 10 l'ammontare del relativo importo annuo:

- a) se il contributo è destinato a soddisfare i pagamenti di cui al paragrafo 1, punto i), lettera a), sulla base di una somma fissa per ogni tonnellata di idrocarburi assoggettati a contributi ricevuta nel relativo Stato dal soggetto interessato nell'anno di calendario precedente; e
- b) se il contributo è destinato a soddisfare i pagamenti di cui al paragrafo 1, punto i), lettera b), sulla base di una somma fissa per ogni tonnellata di idrocarburi assoggettati a contributi ricevuta dal soggetto interessato nell'anno di calendario precedente quello in cui si è verificato l'incidente in oggetto, a condizione che lo Stato fosse uno Stato contraente del presente protocollo al momento dell'incidente.

3. Le somme di cui al paragrafo 2 sono ottenute dividendo l'ammontare totale dei contributi richiesti per l'ammontare totale degli idrocarburi soggetti a contributo ricevuto in tutti gli Stati contraenti nell'anno di riferimento.

4. Il contributo annuo è dovuto alla data da stabilire nel regolamento interno del fondo complementare. L'assemblea può scegliere una data diversa per il pagamento.

5. L'assemblea può decidere, secondo modalità da stabilire nel regolamento finanziario del fondo complementare, di effettuare trasferimenti tra fondi ricevuti conformemente al paragrafo 2, lettera a), e fondi ricevuti conformemente al paragrafo 2, lettera b).

*Articolo 12*

1. Ai contributi al fondo complementare si applica l'articolo 13 della convenzione Fondo del 1992.

2. Uno Stato contraente può assumere l'obbligo di versare contributi al fondo complementare secondo la procedura indicata all'articolo 14 della convenzione Fondo del 1992.

*Articolo 13*

1. Gli Stati contraenti comunicano al direttore del fondo complementare le informazioni sugli idrocarburi ricevuti ai sensi dell'articolo 15 della convenzione Fondo del 1992, a

condizione che, tuttavia, le comunicazioni trasmesse al direttore del fondo del 1992 ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della convenzione Fondo del 1992 si presumano effettuate anche in virtù del presente protocollo.

2. Se uno Stato contraente non adempie agli obblighi relativi alla presentazione della comunicazione di cui al paragrafo 1 e se tale omissione genera una perdita finanziaria per il fondo complementare, lo Stato contraente in questione è tenuto a risarcire il fondo complementare per tale perdita. L'assemblea decide, su raccomandazione del direttore del fondo complementare, se detto risarcimento deve essere versato dallo Stato contraente di cui trattasi.

*Articolo 14*

1. Fatto salvo l'articolo 10, ai fini del presente protocollo si presume che ogni Stato contraente riceva almeno 1 milione di tonnellate di idrocarburi assoggettati a contributi.

2. Se la somma complessiva degli idrocarburi assoggettati a contributi ricevuti in uno Stato contraente è inferiore a 1 milione di tonnellate, lo Stato contraente assume gli obblighi applicabili ai sensi del presente protocollo a qualsiasi soggetto che sarebbe tenuto a contribuire al fondo complementare in relazione agli idrocarburi ricevuti nel territorio di detto Stato nella misura in cui non esistono soggetti responsabili per la quantità complessiva degli idrocarburi ricevuti.

*Articolo 15*

1. Se in uno Stato contraente non esiste un soggetto che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 10, ai fini del presente protocollo detto Stato contraente informa al riguardo il direttore del fondo complementare.

2. Il fondo complementare non effettua risarcimenti per danni da inquinamento nel territorio, nelle acque territoriali o nella zona economica esclusiva o nell'area determinata ai sensi dell'articolo 3, lettera a), punto ii), del presente protocollo, di uno Stato contraente in relazione a un determinato incidente o per misure preventive, adottate per prevenire o ridurre al minimo il danno, finché gli obblighi di comunicare al direttore del fondo complementare ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, e del paragrafo 1 del presente articolo non sono stati adempiuti in relazione a detto Stato contraente per tutti gli anni precedenti all'incidente. L'assemblea determina nel regolamento interno le circostanze in cui si ritiene che uno Stato contraente non abbia ottemperato ai propri obblighi.



3. Se un risarcimento è stato temporaneamente rifiutato ai sensi del paragrafo 2, il risarcimento è negato permanentemente in merito all'incidente in questione se gli obblighi di comunicare al direttore del fondo complementare ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, e del paragrafo 1 del presente articolo non sono stati adempiuti entro un anno dalla notifica da parte del direttore del fondo complementare agli Stati contraenti dell'omissione della comunicazione.

4. Dai contributi dovuti al fondo complementare è dedotto il risarcimento dovuto al debitore o ai suoi agenti.

## ORGANIZZAZIONE E AMMINISTRAZIONE

### Articolo 16

1. Il fondo complementare dispone di un'assemblea e di un segretariato presieduto da un direttore.

2. Gli articoli dal 17 al 20 e dal 28 al 33 della convenzione Fondo del 1992 si applicano all'assemblea, al segretariato e al direttore del fondo complementare.

3. L'articolo 34 della convenzione Fondo del 1992 si applica al fondo complementare.

### Articolo 17

1. Il segretariato del fondo del 1992, presieduto dal direttore del fondo, può anche svolgere le funzioni di segretariato e direttore del fondo complementare.

2. Se, in conformità con il paragrafo 1, il segretariato e il direttore del fondo del 1992 svolgono anche le funzioni di segretariato e direttore del fondo complementare, quest'ultimo è rappresentato, in caso di conflitto di interesse tra il fondo del 1992 e il fondo complementare, dal presidente dell'assemblea.

3. Nell'esercizio delle loro funzioni ai sensi del presente protocollo e della convenzione Fondo del 1992, il direttore del fondo complementare, nonché il personale e gli esperti da lui designati, non sono ritenuti inadempienti alle disposizioni dell'articolo 30 della convenzione Fondo del 1992 applicato dall'articolo 16, paragrafo 2, del presente protocollo nella misura in cui svolgano i loro compiti conformemente al presente articolo.

4. L'assemblea si adopera per non prendere decisioni incompatibili con le decisioni prese dall'assemblea del fondo del 1992. In caso di divergenze di opinione rispetto a questioni amministrative comuni, l'assemblea cerca di ottenere un consenso con l'assemblea del fondo del 1992, in uno spirito di collaborazione reciproca e tenendo presente gli obiettivi comuni delle due organizzazioni.

5. Il fondo complementare rimborsa al fondo del 1992 tutti i costi e tutte le spese derivanti da servizi amministrativi svolti dal fondo del 1992 per conto del fondo complementare.

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE

### Articolo 18

1. Fermo restando il paragrafo 4, l'ammontare complessivo dei contributi pagabili in relazione agli idrocarburi assoggettati a contributi ricevuti in uno Stato contraente in un anno di calendario non supera il 20 % dell'ammontare totale dei contributi annui ai sensi del presente protocollo in relazione all'anno di calendario di riferimento.

2. Se a seguito dell'applicazione dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, l'ammontare complessivo dei contributi pagabili dai contribuenti in un unico Stato contraente in relazione a un determinato anno di calendario dovesse risultare superiore al 20 % dei contributi totali annui, i contributi pagabili da tutti i contribuenti in detto Stato sono ridotti proporzionalmente in modo che i loro contributi complessivi siano uguali al 20 % dei contributi totali annui al fondo complementare nell'anno di riferimento.

3. Se i contributi pagabili dai soggetti in un determinato Stato contraente sono ridotti ai sensi del paragrafo 2, i contributi pagabili dai soggetti in tutti gli altri Stati contraenti sono aumentati in proporzione per garantire che l'ammontare totale dei contributi pagabili da tutti i soggetti tenuti a versare contributi al fondo complementare in relazione all'anno di calendario in questione raggiunga l'ammontare totale dei contributi deciso dall'assemblea.

4. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 si applicano finché la quantità totale degli idrocarburi assoggettati a contributi ricevuta in tutti gli Stati contraenti in un anno di calendario, incluse le quantità di cui all'articolo 14, paragrafo 1, non raggiunge 1 miliardo di tonnellate o fino alla scadenza di un periodo di 10 anni dall'entrata in vigore del presente protocollo, se questa scadenza è più ravvicinata.

## CLAUSOLE FINALI

### Articolo 19

#### Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione

1. Il presente protocollo è aperto alla firma a Londra dal 31 luglio 2003 al 30 luglio 2004.

2. Gli Stati possono esprimere il loro consenso a essere vincolati dal presente protocollo mediante:

a) firma senza riserve per quanto riguarda la ratifica, l'accettazione o l'approvazione; o

b) firma subordinata a ratifica, accettazione o approvazione seguita da ratifica, accettazione o approvazione; o

Articolo 22

c) adesione.

### Prima sessione dell'assemblea

3. Possono diventare Stati contraenti del presente protocollo soltanto gli Stati contraenti della convenzione Fondo 1992.

Il segretario generale convoca la prima sessione dell'assemblea. La sessione si svolge appena possibile dopo l'entrata in vigore del presente protocollo e, in ogni caso, non oltre trenta giorni dalla data dell'entrata in vigore.

4. La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione si effettuano tramite il deposito di uno strumento formale idoneo presso il segretario generale.

Articolo 23

Articolo 20

### Revisione e modifica

#### Informazioni sugli idrocarburi assoggettati a contributi

Prima dell'entrata in vigore del presente protocollo nei confronti di uno Stato, detto Stato, quando firma il presente protocollo ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), o quando deposita lo strumento di cui all'articolo 19, paragrafo 4, e successivamente a scadenza annuale alla data stabilita dal segretario generale, comunica al segretario generale il nome e l'indirizzo degli eventuali soggetti che, per quanto concerne lo Stato in questione, sarebbero tenuti a contribuire al fondo complementare ai sensi dell'articolo 10, nonché i dati sulle relative quantità di idrocarburi assoggettati a contributi ricevuti da eventuali soggetti nel suo territorio nell'anno di calendario precedente.

1. L'organizzazione può convocare una conferenza per rivedere o modificare il presente protocollo.

2. L'organizzazione convoca una conferenza degli Stati contraenti per rivedere o modificare il presente protocollo su richiesta di almeno un terzo di tutti gli Stati contraenti.

Articolo 24

### Modifica del massimale per il risarcimento

Articolo 21

#### Entrata in vigore

1. Il presente protocollo entra in vigore tre mesi dopo la data in cui sono soddisfatti i seguenti requisiti:

a) almeno otto Stati hanno firmato il protocollo senza riserve per quanto riguarda la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, o hanno depositato strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione presso il segretario generale; e

b) il segretario generale ha ricevuto informazioni dal direttore del fondo del 1992 in base alle quali i soggetti che sarebbero tenuti a contribuire ai sensi dell'articolo 10 hanno ricevuto nell'anno di calendario precedente un totale di almeno 450 milioni di tonnellate di idrocarburi assoggettati a contributi, incluse le quantità di cui all'articolo 14, paragrafo 1.

2. Nei confronti di ogni Stato che firma il presente protocollo senza riserve per quanto riguarda la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, o che ratifica, accetta, approva o aderisce al presente protocollo, dopo aver soddisfatto le condizioni di cui al paragrafo 1 per l'entrata in vigore, il protocollo entra in vigore tre mesi dopo la data del deposito dello strumento pertinente da parte dello Stato in questione.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, il presente protocollo non entra in vigore nei confronti degli Stati per i quali non si applica la convenzione Fondo del 1992.

1. Su richiesta di almeno un quarto degli Stati contraenti, il segretario generale trasmette a tutti i membri dell'organizzazione e a tutti gli Stati contraenti le proposte di modifica del massimale per il risarcimento stabilito all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a).

2. Gli emendamenti proposti e trasmessi come sopra sono sottoposti all'attenzione del comitato giuridico dell'organizzazione almeno sei mesi dopo la data della loro trasmissione.

3. Tutti gli Stati contraenti del presente protocollo, indipendentemente dal fatto che essi siano membri dell'organizzazione, hanno diritto di partecipare ai lavori del comitato giuridico per l'esame e l'adozione degli emendamenti.

4. Gli emendamenti sono adottati da una maggioranza di due terzi degli Stati contraenti presenti e votanti nel comitato giuridico, esteso come previsto al paragrafo 3, a condizione che almeno la metà degli Stati contraenti sia presente alla votazione.

5. Quando si pronuncia su una proposta intesa a modificare il massimale di risarcimento, il comitato giuridico prende in considerazione l'esperienza acquisita in materia di incidenti e, in particolare, l'ammontare dei danni da essi derivanti e le modifiche del valore monetario.

6. a) Non possono essere prese in considerazione modifiche del massimale di risarcimento di cui al presente articolo prima della data di entrata in vigore del presente protocollo o prima di tre anni dall'entrata in vigore di un emendamento adottato precedentemente in virtù del presente articolo.

- b) Il massimale non può essere aumentato fino a superare un importo corrispondente al massimale stabilito nel presente protocollo maggiorato del 5 % all'anno calcolato su una base composta dalla data in cui il presente protocollo è aperto alla firma alla data in cui la decisione del comitato giuridico prende effetto.
- c) Il massimale non può essere aumentato fino a superare l'importo corrispondente al massimale stabilito nel presente protocollo moltiplicato per tre.

7. Gli emendamenti adottati ai sensi del paragrafo 4 sono notificati dall'organizzazione a tutti gli Stati contraenti. L'emendamento è ritenuto accettato al termine di un periodo di dodici mesi dopo la data di notifica, a meno che entro questa scadenza non meno di un quarto degli Stati che erano Stati contraenti al momento dell'adozione dell'emendamento da parte del comitato giuridico abbia comunicato all'organizzazione di non accettare l'emendamento. In questo caso l'emendamento è respinto e non entra in vigore.

8. Un emendamento ritenuto accettato ai sensi del paragrafo 7 entra in vigore dodici mesi dopo la sua accettazione.

9. Tutti gli Stati contraenti sono vincolati dall'emendamento, a meno che essi non denuncino il presente protocollo ai sensi dell'articolo 26, paragrafi 1 e 2, almeno sei mesi prima dell'entrata in vigore dello stesso. Tale denuncia prende effetto quando l'emendamento entra in vigore.

10. Quando un emendamento è stato adottato dal comitato giuridico ma il periodo di dodici mesi per la sua accettazione non è ancora scaduto, uno Stato che diventa Stato contraente in questo periodo è vincolato dall'emendamento se quest'ultimo entra in vigore. Uno Stato che diventa Stato contraente dopo questo periodo è vincolato da un emendamento che è stato accettato ai sensi del paragrafo 7. Nei casi citati al presente paragrafo, uno Stato è vincolato da un emendamento quando lo stesso entra in vigore, o quando il presente protocollo entra in vigore nei confronti di tale Stato, se tale data è successiva alla precedente.

#### Articolo 25

### Protocolli alla convenzione Fondo del 1992

1. Se i massimali stabiliti nella convenzione Fondo del 1992 sono stati innalzati da un protocollo ad essa allegato, il massimale stabilito all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), può essere maggiorato dello stesso importo tramite la procedura indicata all'articolo 24. Le disposizioni dell'articolo 24, paragrafo 6, non si applicano a tali casi.

2. Se la procedura di cui al paragrafo 1 è stata applicata, eventuali successive modifiche del massimale stabilito all'articolo 4, paragrafo 2, in applicazione della procedura di cui all'articolo 24, ai fini dell'articolo 24, paragrafo 6, lettere b) e c), sono calcolate sulla base del nuovo massimale maggiorato in conformità con il paragrafo 1.

#### Articolo 26

### Denuncia

1. Il presente protocollo può essere denunciato da qualsiasi Stato contraente in qualunque momento dopo la data di entrata in vigore nei suoi confronti.

2. La denuncia si effettua tramite il deposito di uno strumento presso il segretario generale.

3. La denuncia è efficace dodici mesi dopo il deposito presso il segretario generale o dopo un periodo più lungo specificato nello strumento di denuncia.

4. La denuncia della convenzione Fondo 1992 comporta automaticamente la denuncia del presente protocollo. Tale denuncia è efficace il giorno in cui la denuncia del protocollo del 1992 che modifica la convenzione Fondo del 1971 prende effetto ai sensi dell'articolo 34 del protocollo in oggetto.

5. Nonostante l'avvenuta denuncia del presente protocollo da parte di uno Stato contraente ai sensi del presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni del presente protocollo relative agli obblighi di effettuare contributi al fondo complementare per un incidente di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera b), e che avviene prima dell'entrata in vigore della denuncia.

#### Articolo 27

### Sessioni straordinarie dell'assemblea

1. Uno Stato contraente può, entro novanta giorni dal deposito di uno strumento di denuncia il cui effetto è giudicato suscettibile di aumentare sensibilmente il livello di contributi per i restanti Stati contraenti, chiedere al direttore del fondo complementare di convocare una sessione straordinaria dell'assemblea. Il direttore del fondo complementare convoca l'assemblea non oltre sessanta giorni dopo il ricevimento della richiesta.



2. Il direttore del fondo complementare può prendere l'iniziativa di convocare una sessione straordinaria dell'assemblea entro sessanta giorni dal deposito di uno strumento di denuncia, qualora ritenga che detta denuncia generi un aumento significativo del livello di contributi degli altri Stati contraenti.

3. Se in occasione di una sessione straordinaria convocata ai sensi del paragrafo 1 o 2 l'assemblea decide che la denuncia implica un aumento considerevole del livello di contributi per gli altri Stati contraenti, qualunque di questi Stati può, non oltre centoventi giorni prima della data di entrata in vigore della denuncia, denunciare il presente protocollo con effetto a partire dalla stessa data.

#### Articolo 28

##### Cessazione

1. Il presente protocollo cessa di essere in vigore il giorno in cui il numero di Stati contraenti è inferiore a sette o in cui la quantità totale di idrocarburi soggetti a contributi ricevuta negli altri Stati contraenti, incluse le quantità di cui all'articolo 14, paragrafo 1, è inferiore a 350 milioni di tonnellate, se questa data è posteriore alla precedente.

2. Gli Stati che sono vincolati dal presente protocollo il giorno prima della data in cui esso cessa di essere in vigore consentono al fondo complementare di esercitare le sue funzioni di cui all'articolo 29 e, solo a tal fine, restano vincolati dal presente protocollo.

#### Articolo 29

##### Liquidazione del fondo complementare

1. Qualora il presente protocollo cessi di essere in vigore, in ogni caso il fondo complementare:

- a) adempie agli obblighi relativi agli incidenti avvenuti prima che il protocollo cessi di essere in vigore;
- b) ha diritto di esercitare i suoi diritti in materia di contributi nella misura in cui detti contributi sono necessari per adempiere agli obblighi di cui al paragrafo 1, lettera a), incluse le spese di amministrazione del fondo complementare necessarie a tal fine.

2. L'assemblea adotta tutte le misure necessarie per completare la liquidazione del fondo complementare, inclusa la ripartizione equa dei beni rimanenti tra i soggetti che hanno contribuito al fondo complementare.

3. Ai fini del presente articolo il fondo complementare resta una persona giuridica.

#### Articolo 30

##### Depositario

1. Il presente protocollo e gli emendamenti accettati ai sensi dell'articolo 24 sono depositati presso il segretario generale.

2. Il segretario generale:

- a) informa tutti gli Stati che hanno firmato il presente protocollo o vi hanno aderito:
  - i) di ogni nuova firma o deposito di uno strumento e della relativa data;
  - ii) della data di entrata in vigore del presente protocollo;
  - iii) di proposte concernenti la modifica del massimale per il risarcimento presentate ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1;
  - iv) di emendamenti adottati ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 4;
  - v) di emendamenti ritenuti accettati ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 7, unitamente alla data in cui gli emendamenti in questione entrano in vigore ai sensi dei paragrafi 8 e 9 dello stesso articolo;
  - vi) del deposito di uno strumento di denuncia del presente protocollo e della data del deposito e della data di entrata in vigore;
  - vii) delle comunicazioni previste dagli articoli del presente protocollo;
- b) trasmette copie certificate conformi del presente protocollo a tutti gli Stati firmatari e a tutti gli Stati che aderiscono al protocollo.

3. Non appena il presente protocollo entra in vigore, il testo viene trasmesso dal segretario generale al segretariato delle Nazioni Unite per la registrazione e pubblicazione ai sensi dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

#### Articolo 31

##### Lingue

Il presente protocollo è redatto in un unico esemplare in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola, i testi in ciascuna di queste lingue facenti tutti ugualmente fede.

FATTO A LONDRA il sedici maggio duemilatre.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi governi, hanno firmato il presente protocollo.

## TRADUZIONE

## ALLEGATO II

**Protocollo del 1992 recante modifica alla convenzione internazionale del 1969 sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da idrocarburi**

LE PARTI AL PRESENTE PROTOCOLLO,

CONSIDERANDO la convenzione internazionale del 1969 sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da idrocarburi e il relativo protocollo del 1984,

PRENDENDO ATTO del fatto che il protocollo del 1984 alla convenzione, che prevede un ambito di applicazione più ampio e un risarcimento maggiore, non è entrato in vigore,

AFFERMANDO l'importanza di mantenere in vigore un sistema internazionale che preveda la responsabilità e il risarcimento per l'inquinamento da idrocarburi,

CONSAPEVOLI della necessità di garantire l'entrata in vigore quanto prima del contenuto del protocollo del 1984,

RICONOSCENDO che sono necessarie disposizioni speciali per introdurre gli emendamenti corrispondenti alla convenzione internazionale del 1971 per l'istituzione di un fondo internazionale per il risarcimento dei danni da inquinamento da idrocarburi,

HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni:

*Articolo 1*

La convenzione che è modificata dalle disposizioni del presente protocollo è la convenzione internazionale del 1969 sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da idrocarburi (International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage), in appresso «convenzione CLC del 1969». Per gli Stati parti del protocollo del 1976 alla convenzione CLC del 1969, il riferimento a tale convenzione si intende fatto alla convenzione CLC del 1969 quale modificata da tale protocollo.

*Articolo 2*

L'articolo I della convenzione CLC del 1969 è modificato come segue:

1) Il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. “Nave” indica ogni nave d'alto mare e ogni imbarcazione marittima di qualunque tipo costruita o adibita al trasporto di grandi quantità di idrocarburi, a condizione che una nave in grado di trasportare idrocarburi e altri carichi sia considerata tale solo quando trasporta effettivamente grandi quantità di idrocarburi come carico e mentre viaggia per effettuare tale trasporto, a meno che non sia accertato che non vi siano residui di tale carico di idrocarburi in grande quantità a bordo di essa.»

2) Il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

«5. “Idrocarburi” indica gli idrocarburi minerali persistenti quali petrolio greggio, olio combustibile pesante, diesel pesante e olio lubrificante, trasportato come carico a bordo o nei serbatoi di una nave.»

3) Il paragrafo 6 è sostituito dal testo seguente:

«6. “Danno dovuto a inquinamento” indica:

a) perdita o danno provocati al di fuori della nave da contaminazione dovuta alla fuoriuscita o allo scarico di idrocarburi dalla nave, ovunque tali fuoriuscite o scarichi si verifichino, a condizione che il risarcimento per il deterioramento dell'ambiente, diverso dalle perdite di utili dovute a tale deterioramento, si limiti ai costi di ragionevoli misure di ripristino effettivamente intraprese o da intraprendere;

b) i costi di misure preventive e ulteriori perdite o danni dovuti a misure preventive.»

4) Il paragrafo 8 è sostituito dal testo seguente:

«8. “Incidente” indica qualsiasi circostanza o serie di circostanze aventi la stessa origine, che provocano danni dovuti a inquinamento o costituiscono una minaccia grave ed imminente di provocare tali danni.»

5) Il paragrafo 9 è sostituito dal testo seguente:

«9. “Organizzazione” indica l'Organizzazione marittima internazionale (International Maritime Organization, IMO).»

6) Dopo il paragrafo 9 è inserito un nuovo paragrafo con il seguente testo:

«10. La “convenzione CLC del 1969” indica la convenzione internazionale del 1969 sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da idrocarburi. Per gli Stati che sono parti del protocollo del 1976 alla convenzione CLC del 1969, il riferimento a tale convenzione si intende fatto alla convenzione CLC del 1969 quale modificata da tale protocollo.»

### Articolo 3

L'articolo 2 della convenzione CLC del 1969 è sostituito dal seguente testo:

#### «Articolo 2

La presente convenzione si applica esclusivamente:

- a) ai danni dovuti a inquinamento che si verificano:
  - i) nel territorio di uno Stato contraente, ivi compreso il mare territoriale; e
  - ii) nella zona economica esclusiva di uno Stato contraente, definita conformemente alle norme del diritto internazionale, o, qualora uno Stato contraente non abbia fissato tale zona, in una fascia di mare situata al di là delle acque territoriali di detto Stato contraente e ad esse contigua, conformemente al diritto internazionale, che si estende non oltre le 200 miglia nautiche dalla linea di base a partire dalla quale è misurata la larghezza delle acque territoriali;
- b) a misure preventive, ovunque esse siano adottate, destinate a prevenire o limitare al minimo i danni.»

### Articolo 4

L'articolo 3 della convenzione CLC del 1969 è modificato come segue:

- 1) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:
 

«1. Ad eccezione di quanto previsto ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, il proprietario di una nave al momento dell'incidente o, nel caso in cui l'incidente consista in una serie di circostanze, al momento della prima di esse, è responsabile di ogni danno dovuto a inquinamento provocato dalla nave a seguito nell'incidente.»
- 2) Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente testo:
 

«4. Al proprietario può essere chiesto il risarcimento per danni dovuti a inquinamento solo in conformità con la presente convenzione. Fermo restando il paragrafo 5, il risarcimento per danni dovuti a inquinamento ai sensi della presente convenzione o di altro genere non può essere chiesto:

  - a) al personale di servizio o agli agenti del proprietario, ovvero ai membri dell'equipaggio;
  - b) al pilota o a qualsiasi altra persona che, senza essere membro dell'equipaggio, svolga servizi per la nave;
  - c) a qualsiasi noleggiatore (in qualunque modo descritto, ivi compresi i noleggiatori di navi non equipaggiate), gestore o operatore della nave;

d) a chiunque svolga operazioni di salvataggio con il consenso del proprietario o dietro istruzioni delle autorità pubbliche competenti;

e) a chiunque adotti misure preventive;

f) a tutto il personale di servizio o gli agenti delle persone di cui alle lettere c), d) ed e); tranne nel caso in cui il danno sia dovuto a loro atti o omissioni personali, commessi con l'intento di provocare tali danni, ovvero con noncuranza e con la consapevolezza della probabilità di provocare tali danni.»

### Articolo 5

L'articolo 4 della convenzione CLC del 1969 è sostituito dal seguente testo:

#### «Articolo 4

Quando si verifica un incidente che coinvolge due o più navi e ne conseguono danni dovuti a inquinamento, i proprietari di tutte le navi interessate, tranne nel caso in cui siano esonerate ai sensi dell'articolo 3, sono congiuntamente e solidalmente responsabili di tutti i danni che non possono essere ragionevolmente separati.»

### Articolo 6

L'articolo 5 della convenzione CLC del 1969 è sostituito dal seguente testo:

- 1) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:
 

«1. Il proprietario di una nave è autorizzato a limitare la sua responsabilità di cui alla presente convenzione relativamente a ciascun incidente per un importo aggregato calcolato come segue:

  - a) 3 milioni di unità di conto per le navi che non superino le 5 000 unità di tonnellaggio;
  - b) per le navi di tonnellaggio superiore a quello indicato, per ogni unità aggiuntiva di tonnellaggio, 420 unità di conto, oltre all'importo di cui alla lettera a), a condizione tuttavia che tale importo aggregato non superi in ogni caso 59,7 milioni di unità di conto.»
- 2) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:
 

«2. Il proprietario non è autorizzato a limitare la sua responsabilità di cui alla presente convenzione se è dimostrato che il danno dovuto a inquinamento è conseguenza di un suo atto ovvero omissione personale, commessi con l'intento di provocare tale danno, ovvero con noncuranza e con la consapevolezza della probabilità di provocare danni.»

3) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:

«3. Per usufruire del beneficio della limitazione previsto al paragrafo 1 del presente articolo, il proprietario costituisce un fondo per la somma totale corrispondente al limite della sua responsabilità presso il tribunale o altra autorità competente di ciascuno degli Stati contraenti in cui si intenta una causa, ai sensi dell'articolo 9 o, se non viene intentata alcuna causa, presso qualsiasi tribunale o altra autorità competente in ciascuno degli Stati contraenti in cui può essere intentata causa, ai sensi dell'articolo 9. Il fondo può essere costituito depositando la somma o producendo una garanzia bancaria o altra garanzia, accettabile ai sensi della legislazione dello Stato contraente in cui viene costituito il fondo, e considerata adeguata dal tribunale o da altra autorità competente.»

4) Il paragrafo 9 è sostituito dal seguente testo:

«9. a) L'«unità di conto» di cui al paragrafo 1 del presente articolo è il diritto speciale di prelievo definito dal Fondo monetario internazionale. Gli importi di cui al paragrafo 1 sono convertiti in valuta nazionale sulla base del valore di tale divisa con riferimento al diritto speciale di prelievo della data di costituzione del fondo di cui al paragrafo 3. Il valore della divisa nazionale, in termini di diritto speciale di prelievo, di uno Stato contraente membro del Fondo monetario internazionale, è calcolato in conformità con il metodo di valutazione applicato dal Fondo monetario internazionale in vigore alla data in questione per le sue operazioni e transazioni. Il valore della divisa nazionale, in termini di diritto speciale di prelievo, di uno Stato contraente che non sia membro del Fondo monetario internazionale, è calcolato in un modo determinato da quello Stato.

b) Tuttavia, uno Stato contraente che non è membro del Fondo monetario internazionale e la cui legislazione non consente l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 9, lettera a), può, al momento della ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla presente convenzione, ovvero in qualunque momento successivo, dichiarare che l'unità di conto di cui al paragrafo 9, lettera a), è pari a 15 franchi d'oro. Il franco d'oro di cui al presente paragrafo corrisponde a sessantacinque milligrammi e mezzo d'oro di finezza millesimale novecento. La conversione del franco d'oro nella valuta nazionale avviene in conformità con la legge dello Stato interessato.

c) Il calcolo di cui all'ultima frase del paragrafo 9, lettera a), e la conversione di cui al paragrafo 9, lettera b), sono effettuati in modo da esprimere nella valuta nazionale dello Stato contraente, per quanto possibile, lo stesso valore reale degli importi di cui al paragrafo 1 che risulterebbero dall'applicazione delle prime tre frasi del paragrafo 9, lettera a).

Gli Stati contraenti comunicano al depositario il metodo di calcolo previsto al paragrafo 9, lettera a), ovvero il risultato della conversione del paragrafo 9,

lettera b), a seconda dei casi, al momento del deposito di uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla presente convenzione ed ogni qualvolta vi sia una modifica nell'uno o nell'altra.»

5) Il paragrafo 10 è sostituito dal seguente testo:

«10. Ai fini del presente articolo, il tonnellaggio della nave è il tonnellaggio lordo calcolato in conformità con le norme per la misurazione del tonnellaggio di cui all'allegato I della convenzione internazionale del 1969 sulla misurazione del tonnellaggio delle navi (International Convention on Tonnage Measurement of Ships).»

6) La seconda frase del paragrafo 11 è sostituita dal seguente testo:

«Tale fondo può essere istituito anche se, ai sensi delle disposizioni del paragrafo 2, il proprietario non è autorizzato a limitare la sua responsabilità, ma la sua costituzione, in tal caso, non pregiudica i diritti dei querelanti nei confronti del proprietario.»

#### Articolo 7

L'articolo 7 della convenzione CLC del 1969 è modificato come segue:

1) Le prime due frasi del paragrafo 2 sono sostituite dal seguente testo:

«Dopo che le autorità competenti di uno Stato contraente hanno appurato che le disposizioni del paragrafo 1 sono state rispettate, a ciascuna nave viene rilasciato un certificato in cui si attesta che l'assicurazione e le altre garanzie finanziarie sono in vigore, in conformità con le disposizioni della presente convenzione.

Per quanto riguarda le navi registrate in uno Stato contraente, tale certificato è rilasciato o convalidato dalle autorità competenti dello Stato in cui è registrata la nave; per quanto riguarda le navi non registrate in uno Stato contraente, esso può essere rilasciato o convalidato dalle autorità competenti di un qualunque Stato contraente.»

2) Il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

«4. Il certificato è conservato a bordo della nave e una sua copia è depositata presso le autorità in possesso della documentazione relativa alla registrazione della nave o, nel caso in cui la nave non sia stata registrata in uno Stato contraente, presso le autorità dello Stato che rilascia o convalida il certificato.»

3) La prima frase del paragrafo 7 è sostituita dal seguente testo:

«I certificati rilasciati o convalidati sotto l'autorità di uno Stato Contraente in conformità con il paragrafo 2 sono accettati dagli altri Stati contraenti ai fini della presente convenzione e sono considerati in vigore come i certificati rilasciati o convalidati da altri Stati contraenti, anche se rilasciati o convalidati per una nave che non è stata registrata in uno Stato contraente.»

4) Nella seconda frase del paragrafo 7 la dicitura «presso lo Stato in cui è stata registrata la nave» è sostituita dalla dicitura «presso lo Stato che rilascia o convalida il certificato».

5) La seconda frase del paragrafo 8 è sostituita dal seguente testo:

«In tal caso il convenuto, anche se il proprietario non è autorizzato a limitare la propria responsabilità ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, può avvalersi dei limiti di responsabilità previsti dall'articolo 5, paragrafo 1.»

#### Articolo 8

L'articolo 9 della convenzione CLC del 1969 è modificato come segue:

Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

«1. Nel caso in cui un incidente abbia provocato danni dovuti a inquinamento nel territorio di uno o più Stati contraenti, ivi compreso il mare territoriale o l'area di cui all'articolo 2, ovvero siano stati adottati provvedimenti atti a prevenire o ridurre al minimo i danni dovuti a inquinamento in tale territorio, ivi compresi il mare territoriale o la suddetta area, le istanze di risarcimento possono essere presentate solo dinanzi ai tribunali degli Stati contraenti in questione. Il convenuto è informato di tale azione entro termini ragionevoli.»

#### Articolo 9

Dopo l'articolo 12 della convenzione CLC del 1969 sono stati inseriti i seguenti due nuovi articoli:

«Articolo 12 bis

#### Disposizioni transitorie

Le seguenti disposizioni transitorie si applicano nel caso di uno Stato che, al momento dell'incidente, è parte sia alla presente convenzione che alla convenzione CLC del 1969:

a) quando un incidente ha provocato danni dovuti a inquinamento che rientrano nell'ambito della presente convenzione, si ritiene che sia stata assunta la responsabilità di cui alla presente convenzione se e nella misura in cui tale responsabilità deriva anche dalla convenzione CLC del 1969;

b) quando un incidente ha provocato danni dovuti a inquinamento che rientrano nell'ambito della presente convenzione e lo Stato è parte sia alla presente convenzione che alla convenzione internazionale del 1971 sull'istituzione di un fondo internazionale per il risarcimento dei danni dovuti a inquinamento da idrocarburi, la responsabilità che deve essere ancora assunta dopo l'applicazione della lettera a) del presente articolo in base alla presente convenzione subentra solo nella

misura in cui il danno dovuto a inquinamento non sia stato risarcito dopo l'applicazione di detta convenzione del 1971;

c) ai fini dell'articolo 3, paragrafo 4, della presente convenzione l'espressione "la presente convenzione" indica la presente convenzione o la convenzione CLC del 1969, a seconda dei casi;

d) ai fini dell'articolo 5, paragrafo 3, della presente convenzione dal totale del fondo da costituire viene dedotto l'importo per il quale si ritiene che sia stata assunta la responsabilità di cui alla lettera a) del presente articolo.

#### Articolo 12 ter

#### Clausole finali

Le clausole finali della presente convenzione sono gli articoli dal 12 al 18 del protocollo del 1992 che modifica la convenzione CLC del 1969. I riferimenti contenuti nella presente convenzione agli Stati contraenti si intendono fatti agli Stati contraenti di detto protocollo.»

#### Articolo 10

Il modello di certificato allegato alla convenzione CLC del 1969 è sostituito con il modello allegato al presente protocollo.

#### Articolo 11

1. Per le parti al presente protocollo, la convenzione CLC del 1969 e il presente protocollo sono letti e interpretati insieme come un unico strumento.

2. Gli articoli dall'1 al 12 ter, incluso il modello di certificato, della convenzione CLC del 1969, modificata dal presente protocollo, sono noti come la convenzione internazionale del 1992 sulla responsabilità civile per i danni provocati da inquinamento da idrocarburi (International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992, convenzione CLC del 1992).

#### CLAUSOLE FINALI

#### Articolo 12

#### Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione

1. Il presente protocollo sarà aperto alla firma a Londra dal 15 gennaio 1993 al 14 gennaio 1994 per tutti gli Stati.

2. Fermo restando il paragrafo 4, ogni Stato può diventare parte al presente protocollo tramite:

a) firma soggetta a ratifica, accettazione o approvazione seguiti da ratifica, accettazione o approvazione; o

b) adesione.



3. La ratifica, accettazione, approvazione o adesione avvengono tramite deposito del relativo strumento formale presso il segretario generale dell'organizzazione.

4. Ciascuno Stato contraente alla convenzione internazionale del 1971 sull'istituzione di un fondo internazionale per il risarcimento dei danni dovuti a inquinamento da idrocarburi, qui di seguito denominata «convenzione Fondo del 1971», può ratificare, accettare, approvare o aderire al presente protocollo solo nel caso in cui esso contemporaneamente ratifichi, accetti, approvi o aderisca al protocollo del 1992 che modifica tale convenzione, a meno che non denunci la convenzione del fondo del 1971, con effetto alla data in cui il presente protocollo entra in vigore per quello Stato.

5. Uno Stato che è parte al presente protocollo ma non alla convenzione CLC del 1969 è vincolato dalle disposizioni della convenzione CLC del 1969 emendata dal presente protocollo nei confronti degli altri Stati parte ad esso, ma non è vincolato dalle disposizioni della convenzione CLC del 1969 nei confronti degli Stati parte ad esso.

6. Qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione depositato dopo l'entrata in vigore di un emendamento alla convenzione CLC del 1969 emendata dal presente protocollo si ritiene applicabile alla convenzione in tal modo emendata e modificata da tale emendamento.

#### Articolo 13

##### Entrata in vigore

1. Il presente protocollo entra in vigore dodici mesi dalla data in cui dieci Stati, ivi compresi quattro Stati aventi ciascuno una capacità di serbatoio non inferiore a un milione di unità di tonnello lordo, hanno depositato gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione presso il segretario generale dell'organizzazione.

2. Tuttavia, ogni Stato contraente alla convenzione del fondo del 1971, al momento del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione rispetto al presente protocollo, può dichiarare che tale strumento si considera privo di efficacia ai fini del presente articolo fino alla fine del periodo di sei mesi di cui all'articolo 31 del protocollo del 1992 che modifica la convenzione del fondo del 1971. Uno Stato che non sia uno Stato contraente alla convenzione del fondo del 1971, ma che deposita uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione relativo al protocollo del 1992 che modifica la convenzione del fondo del 1971, può anche rilasciare contemporaneamente una dichiarazione in conformità con il presente paragrafo.

3. Ogni Stato che abbia formulato una dichiarazione in conformità con il paragrafo precedente può ritirarla in qualsiasi momento per mezzo di una notifica al segretario generale dell'organizzazione. Ogni rinuncia entra in vigore alla data di ricezione della notifica, a condizione che si ritenga che lo Stato in questione abbia depositato per quella data il suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione relativo al presente protocollo.

4. Per ogni Stato che ratifica, accetta, approva o aderisce al presente protocollo dopo che sono state soddisfatte le condizioni per l'entrata in vigore di cui al paragrafo 1, esso entra in vigore dodici mesi dopo la data di deposito del relativo strumento da parte di tale Stato.

#### Articolo 14

##### Revisione ed emendamento

1. L'organizzazione può convocare una conferenza allo scopo di rivedere o emendare la convenzione CLC del 1992.

2. L'organizzazione convoca una conferenza degli Stati contraenti allo scopo di rivedere o emendare la convenzione CLC del 1992 su richiesta di non meno di un terzo degli Stati contraenti.

#### Articolo 15

##### Modifiche dei massimali

1. Su richiesta di almeno un quarto degli Stati contraenti, le proposte di emendamento ai limiti di responsabilità enunciati all'articolo 5, paragrafo 1, della convenzione CLC del 1969, modificata dal presente protocollo, sono comunicate dal segretario generale a tutti i membri dell'organizzazione e a tutti gli Stati contraenti.

2. Gli emendamenti proposti e comunicati come descritto precedentemente sono sottoposti all'esame del comitato legale dell'organizzazione almeno sei mesi dopo la data di divulgazione.

3. Tutti gli Stati contraenti alla convenzione CLC del 1969, modificata dal presente protocollo, che siano membri dell'organizzazione o no, hanno diritto a partecipare ai lavori del comitato legale per esaminare e adottare gli emendamenti.

4. Gli emendamenti sono adottati a maggioranza di due terzi degli Stati contraenti presenti e votanti in seno al comitato giuridico, esteso come previsto al paragrafo 3, a condizione che, al momento della votazione, sia presente almeno la metà degli Stati contraenti.

5. Nell'esaminare una proposta di emendamento dei limiti, il comitato giuridico tiene conto dell'esperienza maturata in relazione agli incidenti passati, e in particolare dell'importo del danno da essi provocato, delle modifiche ai valori monetari e dell'effetto degli emendamenti proposti sul costo dell'assicurazione. Il comitato prende altresì in considerazione il rapporto fra i limiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della convenzione CLC del 1969, emendata dal presente protocollo, e quelli di cui all'articolo 4, paragrafo 4, della convenzione internazionale del 1992 sull'istituzione di un fondo internazionale per il risarcimento dei danni dovuti a inquinamento da idrocarburi.

6. a) Nessun emendamento ai limiti di responsabilità di cui al presente articolo può essere esaminato prima del 15 gennaio 1998, né meno di cinque anni dalla data di entrata in vigore di un emendamento precedente di cui al presente articolo. Nessun emendamento di cui al presente articolo è esaminato prima dell'entrata in vigore del presente protocollo.

b) Nessun limite può essere incrementato in modo da superare un importo che corrisponda al limite enunciato alla convenzione CLC del 1969, emendato dal presente protocollo, incrementato del 6 % annuo, calcolato su base composta dal 15 gennaio 1993.

c) Nessun limite può essere incrementato in modo che superi un importo corrispondente al limite enunciato nella convenzione CLC del 1969 emendata dal presente protocollo, moltiplicato per tre.

7. Ogni emendamento adottato in conformità con il paragrafo 4 è notificato dall'organizzazione a tutti gli Stati contraenti. L'emendamento si ritiene accettato alla fine di un periodo di diciotto mesi dalla data di notifica, a meno che entro tale scadenza non meno di un quarto degli Stati che erano Stati contraenti al momento dell'adozione dell'emendamento da parte del comitato legale «Affari giuridici» non comunichi all'organizzazione di non accettare l'emendamento, nel qual caso l'emendamento è respinto e non entra in vigore.

8. Un emendamento ritenuto accettato in conformità con il paragrafo 7 entra in vigore diciotto mesi dopo la sua accettazione.

9. Tutti gli Stati contraenti sono vincolati dall'emendamento, a meno che essi non denuncino il presente protocollo, in conformità con l'articolo 16, paragrafi 1 e 2, almeno sei mesi prima dell'entrata in vigore dell'emendamento. Tale denuncia ha effetto quando l'emendamento entra in vigore.

10. Nel caso in cui un emendamento sia stato adottato dal comitato giuridico, ma il periodo di diciotto mesi valido perché possa essere accettato non sia ancora scaduto, uno Stato che diventa Stato contraente nel periodo in questione è vincolato dall'emendamento qualora quest'ultimo entri in vigore. Uno Stato che diventa Stato contraente successivamente a tale

periodo è vincolato da un emendamento che è stato accettato in conformità con il paragrafo 7. Nei casi di cui al presente paragrafo, uno Stato è vincolato da un emendamento quando esso entra in vigore, ovvero quando il presente protocollo entra in vigore per quello Stato, se tale data è successiva.

#### Articolo 16

#### Denuncia

1. Il presente protocollo può essere denunciato da una qualsiasi delle parti in qualunque momento successivo alla data in cui entra in vigore per la parte in oggetto.

2. La denuncia avviene con il deposito di uno strumento presso il segretario generale dell'organizzazione.

3. Una denuncia ha effetto dopo dodici mesi, ovvero dopo un periodo più lungo, eventualmente specificato nello strumento di denuncia, a decorrere dal deposito presso il segretario generale dell'organizzazione.

4. Fra le parti al presente protocollo, la denuncia della convenzione CLC del 1969 per opera di una di esse, in conformità con l'articolo 16, non è interpretata in alcun modo come denuncia della convenzione CLC del 1969 emendata dal presente protocollo.

5. La denuncia del protocollo del 1992 che modifica la convenzione del fondo del 1971 da parte di uno Stato che resta parte alla convenzione Fondo del 1971 è considerata come una denuncia del presente protocollo. Tale denuncia ha effetto alla data in cui ha effetto la denuncia del protocollo del 1992 che modifica la convenzione Fondo del 1971, in conformità con l'articolo 34 del protocollo in questione.

#### Articolo 17

#### Depositario

1. Il presente protocollo e tutti gli emendamenti accettati ai sensi dell'articolo 15 sono depositati presso il segretario generale dell'organizzazione.

2. Il segretario generale dell'organizzazione:

a) informa tutti gli Stati che hanno firmato il presente protocollo o vi hanno aderito circa:

i) ogni nuova firma o deposito di uno strumento, insieme con la relativa data;

ii) ogni dichiarazione e notifica di cui all'articolo 13 e ogni dichiarazione e comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 9, della convenzione sulla responsabilità del 1992;

iii) la data di entrata in vigore del presente protocollo;

- iv) qualunque proposta di emendamento dei limiti di responsabilità avanzata in conformità con l'articolo 15, paragrafo 1;
  - v) qualunque emendamento adottato in conformità con l'articolo 15, paragrafo 4;
  - vi) qualunque emendamento considerato accettato ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 7, insieme con la data in cui tale emendamento entra in vigore, in conformità con i paragrafi 8 e 9 di quell'articolo;
  - vii) il deposito di qualunque strumento di denuncia del presente protocollo, insieme con la data del deposito e quella in cui ha effetto;
  - viii) qualunque denuncia considerata avanzata in base all'articolo 16, paragrafo 5;
  - ix) qualunque comunicazione prevista da no qualunque degli articoli del presente protocollo;
- b) trasmette copie autenticate del presente protocollo a tutti gli Stati firmatari e a tutti gli Stati che aderiscono al presente protocollo.

3. Non appena il presente protocollo entra in vigore, il testo viene trasmesso dal segretario generale dell'organizzazione al segretario delle Nazioni Unite, che lo registra e lo pubblica, in conformità con l'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

#### *Articolo 18*

#### **Lingue**

Il presente protocollo è redatto in un unico esemplare in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola, i testi in ciascuna di queste lingue facenti tutti ugualmente fede.

FATTO A LONDRA, il ventisette novembre millenovecentonovantadue.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi governi, hanno firmato il presente protocollo.



## Allegato

**Certificato di assicurazione o altra garanzia finanziaria relativa alla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da idrocarburi**

rilasciato in conformità con le disposizioni dell'articolo 7 della convenzione internazionale del 1992 sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da idrocarburi

Nome della nave

Numero distintivo delle lettere

Porto di registrazione

Nome e indirizzo del proprietario

Si certifica che la nave summenzionata è coperta da una polizza di assicurazione o altra garanzia finanziaria conforme al disposto dell'articolo 7 della convenzione internazionale del 1992 sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da idrocarburi.

Tipo di garanzia .....

Durata della garanzia .....

Nome e indirizzo dell'assicuratore/degli assicuratori e/o del garante/dei garanti

Nome .....

Indirizzo .....

Il presente certificato è valido fino al .....

Rilasciato o convalidato dal governo .....

(designazione dello Stato per esteso)

Lì..... il .....

(luogo)

(data)

(Firma e titolo dell'ufficiale che rilascia o convalida il certificato)

Note esplicative:

1. Qualora lo si desideri, la designazione dello Stato può comprendere il riferimento all'autorità pubblica competente del paese in cui viene rilasciato il certificato.
2. Quando l'importo totale della garanzia sia stato fornito da più di una fonte, deve essere indicato l'importo di ciascuna di esse.
3. Nel caso in cui la garanzia sia fornita in varie forme, queste devono essere elencate.
4. La voce «Durata della garanzia» deve indicare la data in cui tale garanzia entra in vigore.

## TRADUZIONE

## ALLEGATO III

**Protocollo del 1992 recante modifica alla convenzione internazionale del 1971 sull'istituzione di un fondo internazionale per il risarcimento dei danni dovuti a inquinamento da idrocarburi**

LE PARTI AL PRESENTE PROTOCOLLO,

CONSIDERANDO la convenzione internazionale del 1971 sull'istituzione di un fondo internazionale per il risarcimento dei danni dovuti a inquinamento da idrocarburi e il relativo protocollo del 1984,

PRENDENDO ATTO del fatto che il protocollo del 1984 alla convenzione, che prevede un ambito di applicazione più ampio e risarcimenti più elevati, non è entrato in vigore,

AFFERMANDO l'importanza di mantenere un sistema internazionale di responsabilità civile e di risarcimento in caso di inquinamento da idrocarburi,

CONSAPEVOLI della necessità di garantire quanto prima l'entrata in vigore del contenuto del protocollo del 1984,

RICONOSCENDO i vantaggi derivanti agli Stati parte dal fatto che la convenzione modificata coesista con la convenzione originaria e la integri per un periodo transitorio,

CONVINTI che le conseguenze economiche dei danni dovuti a inquinamento derivanti dal trasporto via mare di grandi quantità di idrocarburi dovrebbero continuare a essere ripartite fra i proprietari delle navi e coloro che hanno interessi finanziari nel carico di idrocarburi,

TENENDO PRESENTE l'adozione del protocollo del 1992 recante modifica alla convenzione internazionale del 1969 sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da idrocarburi,

HANNO CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:

*Articolo 1*

La convenzione modificata dalle disposizioni del presente protocollo è la convenzione internazionale del 1971 sull'istituzione di un fondo internazionale per il risarcimento dei danni dovuti a inquinamento da idrocarburi, qui di seguito definita «la convenzione Fondo del 1971». Per gli Stati parte al protocollo del 1976 alla convenzione Fondo del 1971, il riferimento a tale convenzione si intende fatto alla convenzione Fondo del 1971 quale modificata da tale protocollo.

*Articolo 2*

L'articolo 1 della convenzione Fondo del 1971 è modificato come segue:

1) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

«1. “convenzione CLC del 1992” indica la convenzione internazionale del 1992 sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da idrocarburi.»

2) Dopo il paragrafo 1 è inserito il seguente nuovo paragrafo:

«1. bis “convenzione Fondo del 1971” indica la convenzione internazionale del 1971 sull'istituzione di un fondo internazionale per il risarcimento dei danni dovuti a inquinamento da idrocarburi. Per gli Stati parte al protocollo del 1976 alla convenzione Fondo del 1971, il riferimento a tale convenzione si intende fatto alla convenzione Fondo del 1971 quale modificata da tale protocollo.»

3) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

«2. “nave”, “persona”, “proprietario”, “idrocarburi”, “danni da inquinamento”, “misure preventive” “incidente” e “organizzazione” hanno lo stesso significato di cui all'articolo I della convenzione CLC del 1992.»

4) Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente testo:

«4. “Unità di conto” ha lo stesso significato di cui all'articolo V, paragrafo 9, della convenzione CLC del 1992.»

5) Il paragrafo 5 è sostituito dal seguente testo:

«5. “Tonnellaggio della nave” ha lo stesso significato di cui all'articolo V, paragrafo 10, della convenzione CLC del 1992.»

6) Il paragrafo 7 è sostituito dal seguente testo:

«7. "Garante" indica chiunque fornisca un'assicurazione o altra garanzia finanziaria a copertura della responsabilità di un proprietario, in conformità con l'articolo VII, paragrafo 1, della convenzione CLC del 1992.»

#### Articolo 3

L'articolo 2 della convenzione Fondo del 1971 è modificato come segue:

Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

«1. È istituito un fondo internazionale per il risarcimento di danni dovuti a inquinamento, denominato "il fondo internazionale del 1992 per il risarcimento dell'inquinamento da idrocarburi" e in appresso definito "il fondo", con i seguenti obiettivi:

- a) fornire risarcimento per danni da inquinamento, nella misura in cui la protezione accordata dalla convenzione CLC del 1992 sia inadeguata;
- b) conseguire gli obiettivi correlati indicati nella presente convenzione.»

#### Articolo 4

L'articolo 3 della convenzione Fondo del 1971 è sostituito dal seguente testo:

##### «Articolo 3

La presente convenzione si applica esclusivamente:

- a) ai danni da inquinamento causati:
  - i) nel territorio di uno Stato contraente, incluse le acque territoriali; e
  - ii) nella zona economica esclusiva di uno Stato contraente, definita conformemente alle norme del diritto internazionale, o, qualora uno Stato contraente non abbia fissato tale zona, in una fascia di mare situata al di là delle acque territoriali di detto Stato contraente e ad esse contigua, conformemente al diritto internazionale, che si estende non oltre le 200 miglia nautiche dalla linea di base a partire dalla quale è misurata la larghezza delle acque territoriali;
- b) a misure preventive, ovunque esse siano adottate, destinate a prevenire o limitare al minimo i danni.»

#### Articolo 5

Il titolo degli articoli da 4 a 9 della convenzione Fondo del 1971 è modificato sopprimendo le parole «e indennizzo».

#### Articolo 6

L'articolo 4 della convenzione Fondo del 1971 è modificato come segue:

- 1) Al paragrafo 1, i cinque riferimenti alla «convenzione CLC» sono sostituiti con riferimenti alla «convenzione CLC del 1992».

2) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:

«3. Qualora il fondo dimostri che il danno dovuto a inquinamento è conseguenza in tutto o in parte di un atto o di un'omissione compiuti con l'intento di provocare il danno dalla persona che ha subito il danno, ovvero di negligenza di tale persona, il fondo può essere esentato in tutto o in parte dall'obbligo di versare il risarcimento a tale persona. In ogni caso, il fondo è esentato nella misura in cui il proprietario della nave può essere stato esentato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, della convenzione CLC. Tuttavia, l'esonero del fondo non si applica alle misure preventive.»

3) Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente testo:

«4. a) Tranne nei casi in cui diversamente previsto alle lettere b) e c) del presente paragrafo, l'importo aggregato del risarcimento che il fondo è autorizzato a corrispondere ai sensi del presente articolo è limitato per ogni incidente, in modo tale che la somma totale di detto importo e dell'importo del risarcimento effettivamente corrisposto in base alla convenzione CLC del 1992 per danni dovuti a inquinamento che rientrano nell'ambito di applicazione della presente convenzione, come definito all'articolo 3, non sia superiore a 135 milioni di unità di conto.

b) Tranne nei casi in cui diversamente previsto alla lettera c), l'importo aggregato del risarcimento che il fondo è autorizzato a corrispondere ai sensi del presente articolo per i danni dovuti a inquinamento provocati da un fenomeno naturale di natura eccezionale, inevitabile ed irresistibile, non è superiore ai 135 milioni di unità di conto.

c) L'importo massimo del risarcimento di cui alle lettere a) e b) è pari a 200 milioni di unità di conto per ogni incidente verificatosi in un periodo in cui la presente convenzione sia sottoscritta da tre parti per le quali la quantità combinata di idrocarburi assoggettati a contributo ricevuta da soggetti nei territori di tali parti, durante l'anno solare precedente, era pari a o superiore ai 600 milioni di tonnellate.

d) Eventuali interessi maturati in relazione a un fondo istituito in conformità con l'articolo 5, paragrafo 3, della convenzione CLC del 1992 non sono presi in considerazione per il computo dell'importo massimo di risarcimento che il fondo è autorizzato a corrispondere ai sensi del presente articolo.

e) Gli importi di cui al presente articolo sono convertiti in valuta nazionale sulla base del valore di tale valuta con riferimento al diritto speciale di prelievo relativo alla data della decisione dell'assemblea del fondo in merito alla prima data di versamento del risarcimento.»

4) Il paragrafo 5 è sostituito dal seguente testo:

«5. Nei casi in cui l'importo delle richieste di risarcimento dichiarate ricevibili nei confronti del fondo supera l'importo aggregato del risarcimento che può essere corrisposto ai sensi del paragrafo 4, l'importo disponibile è ripartito in modo tale che la proporzione fra ogni richiesta e l'importo del risarcimento effettivamente ottenuto dal richiedente in base alla presente convenzione sia uguale per tutti i richiedenti.»

5) Il paragrafo 6 è sostituito dal seguente testo:

«6. L'assemblea del fondo può decidere che, in casi eccezionali, il risarcimento di cui alla presente convenzione può essere corrisposto anche se il proprietario della nave non ha istituito il fondo di cui all'articolo 5, paragrafo 3, della convenzione CLC del 1992. In tal caso si applica pertanto il paragrafo 4, lettera e), del presente articolo.»

#### Articolo 7

L'articolo 5 della convenzione Fondo del 1971 è soppresso.

#### Articolo 8

L'articolo 6 della convenzione Fondo del 1971 è modificato come segue:

- 1) Al paragrafo 1 il numero del paragrafo e le parole «o indennizzo ai sensi dell'articolo 5» sono soppressi.
- 2) Il paragrafo 2 è soppresso.

#### Articolo 9

L'articolo 7 della convenzione Fondo del 1971 è modificato come segue:

- 1) Ai paragrafi 1, 3, 4 e 6 i sette riferimenti alla «convenzione CLC» sono sostituiti dai riferimenti alla «convenzione CLC del 1992».
- 2) Al paragrafo 1 le parole «o indennizzo ai sensi dell'articolo 5» sono soppressi.
- 3) Nella prima frase del paragrafo 3 le parole «o indennizzo» e «o 5» sono soppressi.
- 4) Nella seconda frase del paragrafo 3 le parole «o ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1,» sono soppressi.

#### Articolo 10

All'articolo 8 della convenzione Fondo del 1971 il riferimento alla «convenzione CLC» è sostituito dal riferimento alla «convenzione CLC del 1992».

#### Articolo 11

L'articolo 9 della convenzione Fondo del 1971 è modificato come segue:

1) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

«1. Per quanto riguarda gli importi per il risarcimento dei danni dovuti a inquinamento corrisposto dal fondo in base all'articolo 4, paragrafo 1 della presente convenzione, il fondo acquisisce per surrogazione i diritti di cui la persona in tal modo risarcita può usufruire ai sensi della convenzione CLC del 1992 nei confronti del proprietario o del suo garante.»

2) Al paragrafo 2 le parole «o indennizzo» sono soppressi.

#### Articolo 12

L'articolo 10 della convenzione Fondo del 1971 è modificato come segue:

La frase di apertura del paragrafo 1 è sostituita dal seguente testo:

«I contributi annui al fondo sono corrisposti per ogni Stato contraente da qualunque soggetto, nell'anno di calendario di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a) o b), abbia ricevuto in totale quantità superiori a 150 000 tonnellate.»

#### Articolo 13

L'articolo 11 della convenzione Fondo del 1971 è soppresso.

#### Articolo 14

L'articolo 12 della convenzione Fondo del 1971 è modificato come segue:

- 1) Nella frase di apertura del paragrafo 1 le parole «per ogni soggetto di cui all'articolo 10» sono soppressi.
- 2) Al paragrafo 1, punto i), lettere b) e c), le parole «o 5» sono soppressi e le parole «15 milioni di franchi» sono sostituite dalle parole «quattro milioni di unità di conto».
- 3) Il paragrafo 1, punto ii), lettera b) è soppresso.
- 4) Al paragrafo 1, punto ii), la lettera c) diventa b) e la lettera d) diventa c).
- 5) La frase di apertura del paragrafo 2 è sostituita dal seguente testo:

«L'assemblea decide l'importo totale dei contributi da riscuotere. In base a tale decisione, il direttore, per ciascuno Stato contraente, calcola l'importo del contributo annuo per ogni soggetto di cui all'articolo 10: [...]»

- 6) Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente testo:
- «4. Il contributo annuo deve essere corrisposto alla data indicata nel regolamento interno del fondo. L'assemblea può stabilire una data di pagamento diversa.»
- 7) Il paragrafo 5 è sostituito dal seguente testo:
- «5. Alle condizioni che devono essere enunciate nel regolamento finanziario del fondo, l'assemblea può decidere di effettuare trasferimenti tra i fondi ricevuti in base all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), e i fondi ricevuti in base all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b).»
- 8) Il paragrafo 6 è soppresso.

#### Articolo 15

L'articolo 13 della convenzione Fondo del 1971 è modificato come segue:

- 1) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:
- «1. L'importo dei contributi dovuti in base all'articolo 12 e che risultano in arretrato fruttano interessi a un tasso stabilito in conformità con il regolamento interno del fondo, restando inteso che possano essere applicati tassi diversi in circostanze diverse.»
- 2) Al paragrafo 3 le parole «articoli 10 e 11» sono sostituite dalle parole «articoli 10 e 12» e le parole «per un periodo superiore a tre mesi» sono soppresse.

#### Articolo 16

Un nuovo paragrafo 4 è aggiunto all'articolo 15 della convenzione Fondo del 1971:

«4. Nel caso in cui uno Stato contraente non ottemperi all'obbligo di presentare al direttore la comunicazione di cui al paragrafo 2 e ciò comporti una perdita finanziaria per il fondo, lo Stato contraente in questione è tenuto a risarcire al fondo tale perdita. L'assemblea, previo parere del direttore, decide se tale risarcimento debba essere corrisposto da detto Stato contraente.»

#### Articolo 17

L'articolo 16 della convenzione Fondo del 1971 è sostituito dal seguente testo:

«Il fondo dispone di un'assemblea e di un segretario presieduto da un direttore.»

#### Articolo 18

L'articolo 18 della convenzione Fondo del 1971 è modificato come segue:

- 1) Nella frase di apertura dell'articolo le parole «ferme restando le disposizioni dell'articolo 26» sono soppresse.

- 2) Il paragrafo 8 è soppresso.
- 3) Il paragrafo 9 è sostituito con il seguente testo:
- «9. Per istituire un ente sussidiario temporaneo o permanente eventualmente ritenuto necessario, definirne il mandato e conferirgli il potere necessario per svolgere le funzioni ad esso affidate; al momento della nomina dei membri di tale ente, l'assemblea cerca di garantire un'equa distribuzione geografica dei membri e di assicurare che gli Stati contraenti che versano le quantità maggiori di idrocarburi assoggettate a contributi siano rappresentati adeguatamente; le norme procedurali dell'assemblea possono essere applicate, mutatis mutandis, ai lavori di tale ente sussidiario;»
- 4) Al paragrafo 10 le parole «il comitato esecutivo» sono soppresse.
- 5) Al paragrafo 11 le parole «il comitato esecutivo» sono soppresse.
- 6) Il paragrafo 12 è soppresso.

#### Articolo 19

L'articolo 19 della convenzione Fondo del 1971 è modificato come segue:

- 1) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:
- «1. L'assemblea svolge sessioni periodiche una volta ogni anno di calendario, su convocazione del direttore.»
- 2) Al paragrafo 2 le parole «del comitato esecutivo o» sono soppresse.

#### Articolo 20

Gli articoli dal 21 al 27 della convenzione Fondo del 1971 e il titolo di questi articoli sono soppresi.

#### Articolo 21

L'articolo 29 della convenzione Fondo del 1971 è modificato come segue:

- 1) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:
- «1. Il direttore è il principale amministratore del fondo. Ferme restando le istruzioni impartitegli dall'assemblea, svolge le funzioni che gli vengono assegnate dalla presente convenzione, dal regolamento interno del fondo e dall'assemblea.»
- 2) Al paragrafo 2, lettera e), le parole «o del comitato esecutivo» sono soppresse.
- 3) Al paragrafo 2, lettera f), le parole «o del comitato esecutivo, a seconda dei casi» sono soppresse.

- 4) Il paragrafo 2, lettera g), è sostituito dal seguente testo:  
 «g) preparare, di concerto con il presidente dell'assemblea, e pubblicare una relazione sulle attività del fondo relative all'anno solare precedente.»
- 5) Al paragrafo 2, lettera h), le parole «il comitato esecutivo» sono soppresse.

#### Articolo 22

All'articolo 31, paragrafo 1, della convenzione Fondo del 1971 le parole «al comitato esecutivo e» sono soppresse.

#### Articolo 23

L'articolo 32 della convenzione Fondo del 1971 è modificato come segue:

- 1) Nella frase di apertura le parole «e il comitato esecutivo» sono soppresse.
- 2) Alla lettera b) le parole «e il comitato esecutivo» sono soppresse.

#### Articolo 24

L'articolo 33 della convenzione Fondo del 1971 è modificato come segue:

- 1) Il paragrafo 1 è soppresso.
- 2) Al paragrafo 2 il numero del paragrafo è soppresso.
- 3) La lettera c) è sostituita dal seguente testo:  
 «c) l'istituzione di organi sussidiari, di cui all'articolo 18, paragrafo 9, e questioni relative a tale istituzione.»

#### Articolo 25

L'articolo 35 della convenzione Fondo del 1971 è sostituito dal seguente testo:

##### «Articolo 35

Le richieste di risarcimento, di cui all'articolo 4, per incidenti verificatisi dopo la data di entrata in vigore della presente convenzione non possono essere presentate al fondo prima del centovesimo giorno successivo a tale data.»

#### Articolo 26

Dopo l'articolo 36 della convenzione Fondo del 1971 sono inseriti quattro nuovi articoli come segue:

##### «Articolo 36 bis

Nel periodo compreso fra la data di entrata in vigore della presente convenzione e la data in cui prendono effetto le denunce previste all'articolo 31 del protocollo che modifica

la convenzione Fondo del 1971, qui di seguito denominato periodo transitorio, si applicano le seguenti disposizioni transitorie:

- a) ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera a), dell'articolo 2 della presente convenzione, il riferimento alla convenzione CLC del 1992 comprende il riferimento alla convenzione internazionale del 1969 sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da idrocarburi, nella sua versione originale, ovvero con gli emendamenti di cui al relativo protocollo del 1976 (nel presente articolo, "la convenzione CLC del 1969"), come pure il riferimento alla convenzione Fondo del 1971;
- b) nel caso in cui un incidente abbia provocato danni dovuti a inquinamento che rientrano nell'ambito di applicazione della presente convenzione, il fondo risarcisce ogni soggetto che ha subito danni dovuti a inquinamento solo se, e nella misura in cui, tali soggetti non abbiano potuto ricevere pieno e adeguato risarcimento di detto danno, come previsto dalla convenzione CLC del 1969, dalla convenzione Fondo del 1971 e dalla convenzione CLC del 1992; tuttavia, per quanto riguarda i danni dovuti a inquinamento che rientrano nell'ambito di applicazione della presente convenzione e relativi a una parte alla presente convenzione, ma non alla convenzione Fondo del 1971, il fondo risarcisce ogni soggetto che ha subito danni dovuti a inquinamento solo se, e nella misura in cui, tali soggetti non avrebbero potuto ricevere pieno e adeguato risarcimento qualora lo Stato fosse stato parte di ciascuna delle convenzioni summenzionate;
- c) ai fini dell'applicazione dell'articolo 4 della presente convenzione, l'importo da prendere in considerazione per stabilire l'importo aggregato del risarcimento che il fondo è tenuto a corrispondere comprende anche l'eventuale importo del risarcimento effettivamente versato in base alla convenzione CLC del 1969, e quello del risarcimento effettivamente versato o considerato come versato in base alla convenzione Fondo del 1971;
- d) il paragrafo 1 dell'articolo 9 della presente convenzione si applica altresì ai diritti di cui alla convenzione CLC del 1969.

#### Articolo 36 ter

1. Fermo restando il paragrafo 4 del presente articolo, l'importo aggregato dei contributi annui erogabili relativamente agli idrocarburi assoggettati a contributi ricevuti da un singolo Stato contraente in un anno di calendario non può essere superiore al 27,5 % dell'importo totale dei contributi annui relativi a detto anno di calendario, in conformità con il protocollo del 1992 recante modifica alla convenzione Fondo del 1971.



2. Se, applicando le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 12, risulta che l'importo aggregato dei contributi erogabili da parte dei contribuenti in un singolo Stato contraente relativamente a un determinato anno di calendario è superiore al 27,5 % del totale dei contributi annui, i contributi erogabili da parte di tutti i contribuenti in detto Stato sono ridotti proporzionalmente, in modo tale che i contributi aggregati corrispondano al 27,5 % del totale dei contributi annui versati al fondo relativamente all'anno di riferimento.

3. Nel caso in cui i contributi erogabili da parte di soggetti in un determinato Stato contraente vengano ridotti in base al paragrafo 2 del presente articolo, i contributi erogabili da parte dei soggetti in tutti gli altri Stati contraenti sono aumentati proporzionalmente al fine di garantire che l'importo totale dei contributi erogabili da parte di tutti i soggetti che partecipano al fondo nell'anno di calendario in questione sia pari all'importo totale dei contributi fissato dall'assemblea.

4. Le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo sono valide fino a quando la quantità totale di idrocarburi assoggettati a contributi ricevuti da tutti gli Stati contraenti in un anno di calendario non è pari a 750 milioni di tonnellate, ovvero fino a quando non è trascorso un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore di detto protocollo del 1992, se tale data è anteriore.

#### Articolo 36 quater

Nonostante le disposizioni della presente convenzione, le disposizioni seguenti si applicano all'amministrazione del fondo nel periodo in cui sono in vigore sia la convenzione Fondo del 1971 che la presente convenzione:

- a) il segretariato del fondo, istituito dalla convenzione Fondo del 1971 (qui di seguito denominato "il fondo del 1971"), e il suo direttore possono anche svolgere le funzioni di segretariato e direttore del fondo;
- b) nel caso in cui, in conformità con il punto a), il segretariato e il direttore del fondo del 1971 svolgano anche le funzioni di segretariato e direttore del fondo, in caso di conflitto di interessi fra il fondo del 1971 e il fondo, quest'ultimo è rappresentato dal presidente dell'assemblea del fondo;
- c) il direttore, il personale e gli esperti da lui nominati, che espletano le loro mansioni ai sensi della presente convenzione e della convenzione Fondo del 1971, non violano le disposizioni le disposizioni dell'articolo 30 della presente convenzione, nella misura in cui assolvono i loro doveri in conformità con il presente articolo;

- d) l'assemblea del fondo cerca di non adottare decisioni incompatibili con quelle adottate dall'assemblea del fondo del 1971. Nel caso in cui dovessero insorgere divergenze di opinione su questioni amministrative comuni, l'assemblea del fondo cerca di giungere a un accordo con l'assemblea del Fondo del 1971, in uno spirito di reciproca collaborazione e tenendo presenti gli obiettivi comuni delle due organizzazioni;
- e) il fondo può subentrare nei diritti, doveri e beni del fondo del 1971, qualora l'assemblea del fondo del 1971 decida in tal senso, in conformità con l'articolo 44, paragrafo 2 della convenzione Fondo del 1971;
- f) il fondo rimborsa al fondo del 1971 tutti i costi e le spese per servizi amministrativi svolti dal fondo del 1971 per conto del fondo.

#### Articolo 36 quinquies

##### **Clausole finali**

Le clausole finali della presente convenzione sono gli articoli dal 28 al 39 del protocollo del 1992 recante modifica alla convenzione Fondo del 1971. Nella presente convenzione, i riferimenti agli Stati contraenti si intendono fatti agli Stati contraenti del protocollo in oggetto.»

#### Articolo 27

1. La convenzione Fondo del 1971 e il presente protocollo, fra le parti al presente protocollo, sono letti e interpretati insieme come un unico strumento.
2. Gli articoli dall'1 al 36 quinquies della convenzione Fondo del 1971 modificata dal presente protocollo sono noti come la convenzione internazionale del 1992 sull'istituzione di un fondo internazionale per il risarcimento dei danni dovuti all'inquinamento da idrocarburi (convenzione Fondo del 1992).

#### **CLAUSOLE FINALI**

#### Articolo 28

##### **Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione**

1. Il presente protocollo è aperto alla firma a Londra dal 15 gennaio 1993 al 14 gennaio 1994 rispetto a ogni Stato che ha firmato la convenzione CLC del 1992.
2. Fermo restando il paragrafo 4, il presente protocollo è ratificato, accettato o approvato dagli Stati che lo hanno firmato.
3. Fermo restando il paragrafo 4, il presente protocollo è aperto all'adesione degli Stati che lo hanno firmato.

4. Solo gli Stati che hanno ratificato, accettato, approvato alla convenzione CLC del 1992 o che vi hanno aderito possono ratificare, accettare e approvare il presente protocollo o aderirvi.

5. La ratifica, accettazione, approvazione o adesione avvengono mediante deposito presso il segretario generale dell'organizzazione di uno strumento formale avente tale effetto.

6. Uno Stato che è parte al presente protocollo ma non alla convenzione Fondo del 1971, è vincolato dalle disposizioni della convenzione Fondo del 1971 modificate dal presente protocollo, nei confronti delle altre parti ad esso, ma non è vincolato dalle disposizioni della convenzione Fondo del 1971 nei confronti delle parti alla sola convenzione.

7. Qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione depositato dopo l'entrata in vigore di un emendamento alla convenzione Fondo del 1971 modificata dal presente protocollo è ritenuto applicabile alla convenzione in tal modo emendata, modificata da tale emendamento.

#### Articolo 29

##### Informazioni sugli idrocarburi assoggettati a contributi

1. Prima dell'entrata in vigore del presente protocollo per uno Stato, detto Stato, quando deposita lo strumento di cui all'articolo 28, paragrafo 5, e successivamente a scadenza annuale alla data stabilita dal segretario generale dell'organizzazione, comunica al segretario generale il nome e l'indirizzo degli eventuali soggetti che, rispetto allo Stato in questione, sarebbero tenuti a contribuire al fondo ai sensi dell'articolo 10 della convenzione Fondo del 1971 modificata dal presente protocollo nonché i dati sulle relative quantità di idrocarburi assoggettati a contributi ricevuti da eventuali soggetti nel territorio dello Stato in questione nell'anno di calendario precedente.

2. Durante il periodo transitorio, il direttore, per le parti, comunica annualmente al segretario generale dell'organizzazione i dati relativi alle quantità di idrocarburi assoggettati a contributi ricevuti da eventuali soggetti tenuti a contribuire al fondo ai sensi dell'articolo 10 della convenzione Fondo del 1971 modificata dal presente protocollo.

#### Articolo 30

##### Entrata in vigore

1. Il presente protocollo entra in vigore dodici mesi dopo la data in cui sono soddisfatti i seguenti requisiti:

a) almeno otto Stati hanno depositato strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione presso il segretario generale dell'organizzazione; e

b) il segretario generale dell'organizzazione ha ricevuto informazioni ai sensi dell'articolo 29 in base alle quali i soggetti che sarebbero tenuti a versare contributi ai sensi dell'articolo 10 della convenzione Fondo del 1971 modificata dal presente protocollo hanno ricevuto nell'anno di calendario precedente un totale di almeno 450 milioni di tonnellate di idrocarburi assoggettati a contributi.

2. Tuttavia, il presente protocollo non entra in vigore prima dell'entrata in vigore della convenzione CLC del 1992.

3. Per ogni Stato che ratifica, accetta, approva o aderisce al presente protocollo, dopo aver soddisfatto le condizioni di cui al paragrafo 1 per l'entrata in vigore, il protocollo entra in vigore dodici mesi dopo la data del deposito dello strumento pertinente da parte dello Stato in questione.

4. Al momento del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione relativamente al presente protocollo, uno Stato può dichiarare che tale strumento non ha effetto ai fini del presente articolo fino al termine del periodo di sei mesi di cui all'articolo 31.

5. Lo Stato che ha presentato una dichiarazione ai sensi del paragrafo precedente può revocarla mediante notifica indirizzata al segretario generale dell'organizzazione. La revoca entra in vigore alla data di ricevimento di detta notifica e lo Stato che presenta detta revoca è reputato aver depositato in tale data lo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione relativamente al presente protocollo.

6. Lo Stato che ha presentato una dichiarazione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 del protocollo del 1992 recante modifica alla convenzione CLC del 1969 è reputato aver presentato ugualmente una dichiarazione ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo. La revoca di una dichiarazione ai sensi di detto articolo 13, paragrafo 2, è ritenuta equivalente a un ritiro ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo.

#### Articolo 31

##### Denuncia delle convenzioni del 1969 e 1971

Fermo restando l'articolo 30, entro i sei mesi successivi alla data in cui sono state soddisfatte le seguenti condizioni:

a) almeno otto Stati sono diventati parti al presente protocollo o hanno depositato strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione presso il segretario generale dell'organizzazione, fermo restando quanto disposto all'articolo 30, paragrafo 4, o meno; e



b) il segretario generale dell'organizzazione, in conformità con l'articolo 29, ha ricevuto l'informazione che coloro che dovrebbero versare contributi in base all'articolo 10 della convenzione Fondo del 1971, modificata dal presente protocollo, nell'anno di calendario precedente hanno ricevuto una quantità totale di almeno 750 milioni di tonnellate di idrocarburi assoggettati a contributi.

Tutte le parti al presente protocollo e tutti gli Stati che hanno depositato uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, fermo restando quanto disposto all'articolo 30, paragrafo 4, o meno, se sono parti ad esso denunciano la convenzione Fondo del 1971 e la convenzione CLC del 1969, con effetto dodici mesi dopo la scadenza del summenzionato periodo di sei mesi.

#### Articolo 32

##### Revisione e modifica

1. L'organizzazione può convocare una conferenza per rivedere o modificare la convenzione Fondo del 1992.
2. L'organizzazione convoca una conferenza degli Stati contraenti per rivedere o modificare la convenzione Fondo del 1992 su richiesta di almeno un terzo di tutti gli Stati contraenti.

#### Articolo 33

##### Modifica dei massimali di risarcimento

1. Su richiesta di almeno un quarto degli Stati contraenti, il segretario generale trasmette a tutti i membri dell'organizzazione e a tutti gli Stati contraenti le proposte di modifica del massimale per il risarcimento stabilito all'articolo 4, paragrafo 4, della convenzione Fondo del 1971 modificata dal presente protocollo.
2. Gli emendamenti proposti e trasmessi come sopra sono sottoposti all'attenzione del comitato giuridico dell'organizzazione almeno sei mesi dopo la data della loro trasmissione.
3. Tutti gli Stati contraenti della convenzione Fondo del 1971 modificata dal presente protocollo, indipendentemente dal fatto che essi siano membri dell'organizzazione, hanno diritto di partecipare ai procedimenti del comitato giuridico per l'esame e l'adozione degli emendamenti.
4. Gli emendamenti sono adottati da una maggioranza di due terzi degli Stati contraenti presenti e votanti nel comitato giuridico, esteso come previsto al paragrafo 3, a condizione che almeno la metà degli Stati contraenti sia presente alla votazione.

5. Quando il comitato giuridico si pronuncia su una proposta per modificare il massimale di risarcimento, prende in considerazione l'esperienza acquisita in materia di incidenti e in particolare l'ammontare dei danni da essi derivanti e le modifiche del valore monetario. Inoltre prende in considerazione il rapporto tra i massimali di cui all'articolo 4, paragrafo 4, della convenzione Fondo del 1971 modificata dal presente protocollo e quelli all'articolo 5, paragrafo 1 della convenzione internazionale del 1992 sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da idrocarburi.

6. a) Non possono essere prese in considerazione modifiche del massimale di risarcimento di cui al presente articolo prima del 15 gennaio 1998 o prima di cinque anni dall'entrata in vigore di un emendamento adottato precedentemente in virtù del presente articolo. Ai sensi del presente articolo non sono prese in considerazione modifiche prima dell'entrata in vigore del presente protocollo.
- b) Il massimale non può essere aumentato fino a superare un importo corrispondente al massimale stabilito nella convenzione Fondo del 1971 modificata dal presente protocollo maggiorato del 6 % annuo calcolato su una base composta dal 15 gennaio 1993.
- c) Il massimale non può essere aumentato fino a superare l'importo corrispondente al massimale stabilito nella convenzione Fondo del 1971 modificata dal presente protocollo moltiplicato per tre.

7. Gli emendamenti adottati ai sensi del paragrafo 4 sono notificati dall'organizzazione a tutti gli Stati contraenti. L'emendamento è ritenuto accettato al termine di un periodo di diciotto mesi dopo la data di notifica, a meno che entro questa scadenza non meno di un quarto degli Stati che erano Stati contraenti al momento dell'adozione dell'emendamento da parte del comitato giuridico abbia comunicato all'organizzazione di non accettare l'emendamento. In questo caso l'emendamento è respinto e non entra in vigore.

8. Un emendamento ritenuto accettato ai sensi del paragrafo 7 entra in vigore diciotto mesi dopo la sua accettazione.

9. Tutti gli Stati contraenti sono vincolati dall'emendamento, a meno che essi non denuncino il presente protocollo ai sensi dell'articolo 34, paragrafi 1 e 2, almeno sei mesi prima dell'entrata in vigore dello stesso. Tale denuncia prende effetto quando l'emendamento entra in vigore.

10. Quando un emendamento è stato adottato dal comitato giuridico ma il periodo di diciotto mesi per la sua accettazione non è ancora scaduto, uno Stato che diventa Stato contraente in questo periodo è vincolato dall'emendamento se quest'ultimo entra in vigore. Uno Stato che diventa Stato contraente dopo questo periodo è vincolato da un emendamento che è stato accettato ai sensi del paragrafo 7. Nei casi citati al presente paragrafo, uno Stato è vincolato da un emendamento quando lo stesso entra in vigore, o quando il presente protocollo entra in vigore per lo Stato in questione, se tale data è successiva alla precedente.

#### Articolo 34

#### Denuncia

1. Il presente protocollo può essere denunciato da qualsiasi parte in qualunque momento dopo la data di entrata in vigore nei confronti di tale parte contraente.
2. La denuncia si effettua tramite il deposito di uno strumento presso il segretario generale dell'organizzazione.
3. La denuncia acquista efficacia dodici mesi dopo il deposito presso il segretario generale dell'organizzazione o dopo un periodo più lungo specificato nello strumento di denuncia.
4. La denuncia della convenzione CLC del 1992 comporta automaticamente la denuncia del presente protocollo. Tale denuncia acquista efficacia il giorno in cui la denuncia del protocollo del 1992 che modifica la convenzione CLC del 1969 prende effetto ai sensi dell'articolo 16 del protocollo in oggetto.
5. Si ritiene che gli Stati contraenti del presente protocollo che non hanno denunciato la convenzione Fondo del 1971 e la convenzione CLC del 1969, come richiesto dall'articolo 31, abbiano denunciato il presente protocollo; la denuncia ha effetto dodici mesi dopo la scadenza del periodo di sei mesi di cui a detto articolo. A partire dalla data in cui prendono effetto le denunce di cui all'articolo 31, si presume che le parti al presente protocollo che depositano uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione in relazione alla convenzione CLC del 1969 abbiano denunciato il presente protocollo, a decorrere dalla data in cui tale strumento ha effetto.
6. Fra le parti al presente protocollo, la denuncia da parte di una di esse della convenzione Fondo del 1971, in conformità con il relativo articolo 41, non è interpretata in alcun modo come denuncia della convenzione Fondo del 1971 modificata dal presente protocollo.
7. Nonostante l'avvenuta denuncia del presente protocollo da parte di uno Stato contraente ai sensi del presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni del presente protocollo relative agli obblighi di versare contributi ai sensi dell'articolo 10 della convenzione Fondo del 1971 modificata dal presente

protocollo in merito a un incidente di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della convenzione modificata e che avviene prima dell'entrata in vigore della denuncia.

#### Articolo 35

#### Sessioni straordinarie dell'assemblea

1. Uno Stato contraente può, entro novanta giorni dal deposito di uno strumento di denuncia il cui effetto è giudicato suscettibile di aumentare sensibilmente il livello di contributi per i restanti Stati contraenti, chiedere al direttore di convocare una sessione straordinaria dell'assemblea. Il direttore convoca l'assemblea non oltre sessanta giorni dopo il ricevimento della richiesta.
2. Il direttore può prendere l'iniziativa di convocare una sessione straordinaria dell'assemblea entro sessanta giorni dal deposito di uno strumento di denuncia, qualora ritenga che detta denuncia generi un aumento significativo del livello di contributi degli altri Stati contraenti.
3. Se in occasione di una sessione straordinaria convocata ai sensi del paragrafo 1 o 2 l'assemblea decide che la denuncia implica un aumento considerevole del livello di contributi per gli altri Stati contraenti, qualunque di questi Stati può, non oltre centoventi giorni prima della data di entrata in vigore della denuncia, denunciare il presente protocollo con effetto a partire dalla stessa data.

#### Articolo 36

#### Cessazione

1. Il presente protocollo cessa di essere in vigore il giorno in cui il numero di Stati contraenti è inferiore a tre.
2. Gli Stati che sono vincolati dal presente protocollo il giorno prima della data in cui esso cessa di essere in vigore consentono al fondo di esercitare le sue funzioni di cui all'articolo 37 del presente protocollo e, solo a tal fine, restano vincolati dal presente protocollo.

#### Articolo 37

#### Liquidazione del fondo

1. Qualora il presente protocollo cessi di essere in vigore, in ogni caso il fondo:
  - a) adempie agli obblighi relativi agli incidenti avvenuti prima che il protocollo cessi di essere in vigore;
  - b) ha diritto di esercitare i suoi diritti in materia di contributi nella misura in cui detti contributi sono necessari per adempiere agli obblighi di cui al paragrafo 1, lettera a), incluse le spese di amministrazione del fondo necessarie a tal fine.

2. L'assemblea adotta tutte le misure necessarie per completare la liquidazione del fondo, inclusa l'equa ripartizione dei beni rimanenti tra i soggetti che hanno versato contributi.

3. Ai fini del presente articolo il fondo resta una persona giuridica.

#### *Articolo 38*

##### **Depositario**

1. Il presente protocollo e gli emendamenti accettati ai sensi dell'articolo 33 sono depositati presso il segretario generale dell'organizzazione.

2. Il segretario generale dell'organizzazione:

- a) informa tutti gli Stati che hanno firmato il presente protocollo o vi hanno aderito:
- i) di ogni nuova firma o deposito di uno strumento e della relativa data;
  - ii) di ogni dichiarazione e notifica di cui all'articolo 30, ivi comprese le dichiarazioni e i ritiri ritenuti eseguiti in base a detto articolo;
  - iii) della data di entrata in vigore del presente protocollo;
  - iv) della data entro cui devono essere presentate le denunce di cui all'articolo 31;
  - v) di proposte concernenti la modifica dei massimali di risarcimento presentate in conformità con l'articolo 33, paragrafo 1;
  - vi) di emendamenti adottati ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 4;

vii) di emendamenti ritenuti accettati ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 7, unitamente alla data in cui gli emendamenti in questione entrano in vigore ai sensi dei paragrafi 8 e 9 dello stesso articolo;

viii) del deposito di uno strumento di denuncia del presente protocollo nonché della data del deposito e di entrata in vigore;

ix) delle denunce ritenute presentate ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 5;

x) delle comunicazioni previste dagli articoli del presente protocollo;

b) trasmette copie certificate conformi del presente protocollo a tutti gli Stati firmatari e a tutti gli Stati che aderiscono al protocollo.

3. Non appena il presente protocollo entra in vigore, il testo viene trasmesso dal segretario generale dell'organizzazione al segretariato delle Nazioni Unite per la registrazione e pubblicazione ai sensi dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

#### *Articolo 39*

##### **Lingue**

Il presente protocollo è redatto in un unico esemplare in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola, i testi in ciascuna di queste lingue facenti tutti ugualmente fede.

FATTO A LONDRA il ventisette novembre millenovecentonovantadue.

IN FEDE DEL QUALE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi governi, hanno firmato il presente protocollo.

---

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 2004

**concernente la non iscrizione della simazina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva**

[notificata con il numero C(2004) 727]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/247/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/119/CE della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, terzo e quarto comma,

visto il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3 bis, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, la Commissione avvia un programma di lavoro ai fini dell'esame delle sostanze attive contenute in prodotti fitosanitari già presenti sul mercato il 25 luglio 1993. Le modalità di attuazione del programma sono stabilite dal regolamento (CEE) n. 3600/92.

(2) Il regolamento (CE) n. 933/94 della Commissione, del 27 aprile 1994, che determina le sostanze attive dei prodotti fitosanitari e designa gli Stati membri relatori per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 3600/92 <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2230/95 <sup>(6)</sup>, stabilisce l'elenco delle sostanze attive che dovrebbero formare oggetto di una valutazione nell'ambito del

regolamento (CEE) n. 3600/92, designa uno Stato membro quale relatore per la valutazione di ciascuna sostanza e identifica i produttori di ciascuna sostanza attiva che hanno presentato una notifica in tempo utile.

(3) La simazina è una delle 89 sostanze attive che figurano nell'elenco stabilito dal regolamento (CE) n. 933/94.

(4) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3600/92, il 20 dicembre 1996 il Regno Unito, in qualità di Stato membro relatore designato, ha presentato alla Commissione una relazione concernente la sua valutazione delle informazioni fornite dai notificanti conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento.

(5) Ricevuta la relazione dello Stato membro relatore, la Commissione ha intrapreso consultazioni con esperti degli Stati membri e con il principale notificante Syngenta come previsto all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3600/92.

(6) La Commissione ha organizzato, il 6 giugno 2003, un incontro tripartito con il principale fornitore di dati e con lo Stato membro relatore per la sostanza attiva in questione.

(7) La relazione di valutazione presentata dal Regno Unito è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Il riesame si è concluso il 3 ottobre 2003 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione in merito alla simazina.

<sup>(1)</sup> GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 325 del 12.12.2003, pag. 41.

<sup>(3)</sup> GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.

<sup>(4)</sup> GU L 259 del 13.10.2000, pag. 27.

<sup>(5)</sup> GU L 107 del 28.4.1994, pag. 8.

<sup>(6)</sup> GU L 225 del 22.9.1995, pag. 1.

- (8) Il fascicolo e le informazioni desunte dal riesame sono stati sottoposti anche al comitato scientifico per le piante. Al comitato è stato chiesto di pronunciarsi sugli aspetti relativi all'eventuale contaminazione da simazina delle acque sotterranee. Nel suo parere <sup>(1)</sup> il comitato scientifico per le piante non ha accettato i calcoli presentati sulle concentrazioni ambientali nelle acque sotterranee. Il comitato ritiene inoltre che i dati di monitoraggio disponibili non dimostrano che le concentrazioni di simazina o dei suoi prodotti di degradazione non supereranno 0,1 µg/l nelle acque sotterranee.
- (9) Le valutazioni effettuate sulla scorta delle informazioni fornite non consentono di concludere che, nelle condizioni d'uso proposte, i prodotti fitosanitari contenenti simazina sono conformi ai requisiti specificati all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE. In particolare i dati di monitoraggio disponibili non bastano per dimostrare che in vaste zone le concentrazioni della sostanza attiva e dei suoi prodotti di degradazione non supereranno 0,1 µg/l nelle acque sotterranee. Inoltre, non può essere garantito che l'impiego continuato in altre zone consentirà un adeguato ripristino della qualità delle acque sotterranee ove le concentrazioni superano già 0,1 µg/l nelle acque sotterranee. Tali livelli della sostanza attiva superano i limiti di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE e avrebbero un effetto inaccettabile sulle acque sotterranee.
- (10) La simazina non può essere pertanto essere iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.
- (11) Devono essere adottate misure atte a garantire che le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti simazina siano ritirate entro un termine prescritto, non siano ulteriormente rinnovate, né siano concesse nuove autorizzazioni per tali prodotti.
- (12) Alla luce delle informazioni presentate alla Commissione risulta che, in mancanza di alternative valide per taluni impieghi limitati in alcuni Stati membri, è necessario continuare ad utilizzare la sostanza attiva per poter approntare altre soluzioni. Nelle circostanze attuali è pertanto giustificato, nel rispetto di condizioni rigorose intese a minimizzare i rischi, prescrivere un periodo più lungo per la revoca delle autorizzazioni esistenti in relazione ad impieghi limitati ritenuti essenziali, per i quali non sembrano attualmente esistere alternative valide in materia di lotta contro gli organismi nocivi.
- (13) Qualsiasi periodo di moratoria concesso dagli Stati membri per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze

esistenti di prodotti fitosanitari contenenti simazina non deve superare i 12 mesi per consentire l'utilizzazione delle giacenze esistenti al massimo entro un ulteriore periodo vegetativo.

- (14) La presente decisione lascia impregiudicata la facoltà della Commissione di avviare successivamente qualsiasi azione in merito alla sostanza attiva di cui trattasi nell'ambito della direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive <sup>(2)</sup>, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 <sup>(3)</sup>.
- (15) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

La simazina non è iscritta come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

#### Articolo 2

Gli Stati membri provvedono affinché:

- 1) le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti simazina siano ritirate entro il 10 settembre 2004;
- 2) a decorrere dal 16 marzo 2004 non siano concesse o rinnovate, in virtù della deroga prevista all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti simazina;
- 3) per quanto riguarda gli impieghi elencati nella colonna B dell'allegato, uno Stato membro specificato nella colonna A possa mantenere in vigore autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti simazina fino al 30 giugno 2007 a condizione che:
  - a) garantisca che l'etichettatura di tali prodotti fitosanitari rimanenti sul mercato sia riformulata in conformità delle condizioni di limitazione d'impiego;
  - b) imponga tutte le opportune misure di attenuazione dei rischi al fine di garantire la protezione della salute umana e animale e la tutela dell'ambiente; e
  - c) si accerti che si stiano attivamente ricercando prodotti o metodi alternativi per tali impieghi, segnatamente mediante piani d'azione.

<sup>(1)</sup> Parere del comitato scientifico per le piante in merito a domande specifiche della Commissione relative alla valutazione della simazina nel quadro della direttiva 91/414/CEE del Consiglio — SCP/SIMAZINE/002 — def., adottato il 30 gennaio 2003.

<sup>(2)</sup> GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 36.

<sup>(3)</sup> GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36.

Entro il 31 dicembre 2004, lo Stato membro interessato informa la Commissione circa l'applicazione del presente paragrafo, in particolare circa le azioni avviate in conformità delle lettere da a) a c), e trasmette annualmente una stima dei quantitativi di simazina utilizzati per impieghi essenziali in conformità del presente articolo.

*Articolo 3*

Il termine concesso dagli Stati membri in conformità dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, deve essere il più breve possibile e:

- a) per gli impieghi le cui autorizzazioni devono essere revocate entro il 10 settembre 2004, esso non deve essere posteriore al 10 settembre 2005;

- b) per gli impieghi le cui autorizzazioni devono essere revocate entro il 30 giugno 2007, esso non deve essere posteriore al 31 dicembre 2007.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2004.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

ALLEGATO

**Elenco delle autorizzazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3**

Colonna A	Colonna B
Stato membro	Impiego
Grecia	Olive
Regno Unito	Fagiolo, asparago, rabarbaro, piante ornamentali da vivaio
Paesi Bassi	Fragola
Irlanda	Patata, fava comune, rabarbaro, asparago, piccoli frutti, alberi da frutto, piante ornamentali/aree di svago
Belgio	Scorzoneria, asparago, piante ornamentali, rabarbaro
Spagna	Pomacee, agrumi, nocciola, vite



## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 2004

**concernente la non iscrizione dell'atrazina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva**

[notificata con il numero C(2004) 731]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/248/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/119/CE della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, terzo e quarto comma,

visto il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3 bis, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, la Commissione avvia un programma di lavoro per l'esame delle sostanze attive contenute in prodotti fitosanitari già presenti sul mercato il 25 luglio 1993. Le modalità di attuazione del programma sono stabilite dal regolamento (CEE) n. 3600/92.
- (2) Il regolamento (CE) n. 933/94 della Commissione, del 27 aprile 1994, che determina le sostanze attive dei prodotti fitosanitari e designa gli Stati membri relatori per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 3600/92 <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2230/95 <sup>(6)</sup>, stabilisce l'elenco delle sostanze attive che dovrebbero formare oggetto di una valutazione nell'ambito del regolamento (CEE) n. 3600/92, designa uno Stato membro quale relatore per la valutazione di ciascuna sostanza e identifica i produttori di ciascuna sostanza attiva che hanno presentato una notifica in tempo utile.
- (3) L'atrazina è una delle 89 sostanze attive che figurano nell'elenco stabilito dal regolamento (CE) n. 933/94.
- (4) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3600/92, il Regno Unito, in qualità di Stato membro relatore designato, ha presentato l'11 novembre 1996 alla Commissione la relazione concernente la sua valutazione delle informazioni fornite dai notificanti conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento.

- (5) Ricevuta la relazione dello Stato membro relatore, la Commissione ha consultato esperti degli Stati membri e il principale notificante Sygenta, come previsto all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3600/92.
- (6) La Commissione ha organizzato il 6 giugno 2003 un incontro tripartito con il principale fornitore di dati e con lo Stato membro relatore per detta sostanza attiva.
- (7) La relazione di valutazione presentata dal Regno Unito è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Il riesame si è concluso il 3 ottobre 2003 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione concernente l'atrazina.
- (8) Il fascicolo e le informazioni desunte dal riesame sono stati sottoposti anche al comitato scientifico per le piante. Al comitato è stato chiesto di pronunciarsi sugli aspetti relativi al rischio di contaminazione delle acque sotterranee da parte dell'atrazina. Nel parere formulato <sup>(7)</sup>, il comitato ha ritenuto inaccettabili i calcoli trasmessi con riguardo alle concentrazioni nelle acque sotterranee. Il comitato ritiene inoltre che i dati di monitoraggio disponibili non dimostrano che le concentrazioni di atrazina o dei suoi prodotti di degradazione nelle acque sotterranee non supereranno 0,1 µg/l e prevede che nei terreni con pH superiore a 6 le concentrazioni di atrazina e di suoi prodotti di degradazione non supereranno 0,1 µg/l.
- (9) Le valutazioni effettuate sulla scorta delle informazioni trasmesse non consentono di concludere che, alle condizioni d'uso proposte, i prodotti fitosanitari contenenti atrazina sono conformi ai requisiti specificati all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE. In particolare, i dati di monitoraggio disponibili non consentivano di dimostrare che in vaste zone le concentrazioni della sostanza attiva e dei suoi prodotti di degradazione non supereranno 0,1 µg/l nelle acque sotterranee. Inoltre non è possibile garantire che una utilizzazione prolungata in altre zone consentirà di riportare a livelli qualitativi soddisfacenti le acque sotterranee le cui

<sup>(1)</sup> GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 325 del 12.12.2003, pag. 41.<sup>(3)</sup> GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.<sup>(4)</sup> GU L 259 del 13.10.2000, pag. 27.<sup>(5)</sup> GU L 107 del 28.4.1994, pag. 8.<sup>(6)</sup> GU L 225 del 22.9.1995, pag. 1.<sup>(7)</sup> Parere del comitato scientifico per le piante su quesiti specifici della Commissione concernenti la valutazione dell'atrazina nel contesto della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (SCP/ATRAZINE/002-def), adottato il 30 gennaio 2003.

concentrazioni risultano già superiori a 0,1 µg/l. Questi livelli di sostanza attiva superano i limiti stabiliti nell'allegato VI della direttiva 91/414/CEE e avrebbero effetti inaccettabili sulle acque in esame.

- (10) L'atrazina non può pertanto essere iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.
- (11) Devono essere adottate misure atte a garantire che le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti atrazina siano ritirate entro un termine prescritto, non siano ulteriormente rinnovate, né siano concesse nuove autorizzazioni per tali prodotti.
- (12) Alla luce delle informazioni presentate alla Commissione risulta che, in mancanza di alternative valide per taluni impieghi limitati in alcuni Stati membri, è necessario continuare ad utilizzare la sostanza attiva al fine di poter approntare altre soluzioni. Nelle circostanze attuali è pertanto giustificato, nel rispetto di condizioni rigorose intese a minimizzare i rischi, prescrivere un periodo più lungo per la revoca delle autorizzazioni esistenti in relazione ad impieghi limitati ritenuti essenziali, per i quali non sembrano attualmente esistere alternative valide in materia di lotta contro gli organismi nocivi.
- (13) Qualsiasi periodo di moratoria concesso dagli Stati membri per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti atrazina non deve superare i 12 mesi per consentire l'utilizzazione delle giacenze esistenti al massimo entro un ulteriore periodo vegetativo.
- (14) La presente decisione lascia impregiudicata la facoltà della Commissione di avviare successivamente qualsiasi azione in merito alla sostanza attiva di cui trattasi nell'ambito della direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 <sup>(2)</sup>.
- (15) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

L'atrazina non è iscritta come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

#### Articolo 2

Gli Stati membri provvedono affinché:

- 1) le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti atrazina siano ritirate entro il 10 settembre 2004;
- 2) a decorrere dal 16 marzo 2004 non siano concesse o rinnovate, in virtù della deroga prevista all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti atrazina;
- 3) per quanto riguarda gli impieghi elencati nella colonna B dell'allegato, uno Stato membro specificato nella colonna A possa mantenere in vigore autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti atrazina fino al 30 giugno 2007 a condizione che:
  - a) garantisca che su detti prodotti fitosanitari rimanenti sul mercato sia apposta una nuova etichettatura conforme alle più rigorose condizioni d'impiego;
  - b) imponga tutte le opportune misure di attenuazione dei rischi al fine di garantire la protezione della salute umana e animale e la tutela dell'ambiente; e
  - c) si accerti che si stiano attivamente ricercando prodotti o metodi alternativi per tali impieghi, segnatamente mediante piani d'azione.

Entro il 31 dicembre 2004, lo Stato membro interessato informa la Commissione circa l'applicazione del presente paragrafo, in particolare con riguardo alle azioni avviate in conformità delle lettere da a) a c), e trasmette annualmente una stima dei quantitativi di atrazina utilizzati per impieghi essenziali in conformità del presente articolo.

#### Articolo 3

Il periodo di moratoria concesso dagli Stati membri conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, deve essere il più breve possibile e:

- a) per gli impieghi le cui autorizzazioni devono essere revocate entro il 10 settembre 2004, esso deve terminare al più tardi il 10 settembre 2005;
- b) per gli impieghi le cui autorizzazioni devono essere revocate entro il 30 giugno 2007, esso deve terminare al più tardi il 31 dicembre 2007.

#### Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 36.

<sup>(2)</sup> GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36.



## ALLEGATO

**Elenco delle autorizzazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3**

Colonna A	Colonna B
Stato membro	Impiego
Irlanda	Mais, silvicoltura
Regno Unito	Granturco dolce, silvicoltura
Spagna	Mais
Portogallo	Mais

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 2004

**relativa al questionario ad uso degli Stati membri sull'attuazione della direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)***[notificata con il numero C(2004) 714]*

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/249/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 12,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi della direttiva 2002/96/CE gli Stati membri devono inviare alla Commissione una relazione sull'attuazione della direttiva stessa.
- (2) La relazione deve trattare in modo dettagliato il recepimento nel diritto nazionale e l'attuazione della direttiva ed essere redatta sulla base del questionario allegato alla presente decisione.

- (3) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito in conformità dell'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE del Consiglio <sup>(2)</sup>,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Gli Stati membri redigono le relazioni sull'attuazione della direttiva 2002/96/CE avvalendosi del questionario figurante nell'allegato.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2004.

*Per la Commissione*

Margot WALLSTRÖM

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24. Direttiva modificata dalla direttiva 2003/118/CE (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 106).

<sup>(2)</sup> GU L 377 del 23.12.1991, pag. 48. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

## ALLEGATO

## QUESTIONARIO

**ad uso degli Stati membri in merito al recepimento e all'attuazione della direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche**

Non è necessario ripetere le informazioni che sono già state fornite, ma in questo caso si prega di indicare come e quando le informazioni siano state trasmesse.

## 1. Recepimento nel diritto nazionale

1.1. Sono state inviati alla Commissione i testi legislativi e regolamentari nazionali che recepiscono la direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)? (Sì/No)

1.1.1. Se la risposta alla domanda 1.1 è «Sì», si prega di precisarne le modalità.

1.1.2. Se la risposta alla domanda 1.1 è «No», si prega di spiegarne i motivi.

1.2. Ha lo Stato membro recepito qualcuna delle disposizioni indicate all'articolo 17, paragrafo 3, in ordine al recepimento mediante accordi tra le autorità competenti e i settori economici interessati? (Sì/No)

1.2.1. Se la risposta alla domanda 1.2 è «Sì», si prega di precisarne le modalità.

## 2. Attuazione della direttiva

I dati relativi alla raccolta differenziata, al reimpiego, al recupero e al riciclaggio devono essere indicati separatamente secondo il formato da adottarsi in conformità al disposto dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva.

2.1. Sono state adottate misure a norma dell'articolo 4 in merito alla progettazione dei prodotti? (Sì/No)

2.1.1. Se la risposta alla domanda 2.1 è «Sì» si prega di precisare le modalità delle misure adottate.

Occorre precisare anche le misure adottate affinché i produttori non impediscano il reimpiego dei RAEE.

2.1.2. Se la risposta alla domanda 2.1 è «No», si prega di spiegarne i motivi.

2.1.3. Si invita a fornire una valutazione delle esperienze positive e negative maturate con l'applicazione delle disposizioni del suddetto articolo.

2.2. Sono stati istituiti sistemi che consentano ai detentori e ai distributori di restituire i RAEE almeno gratuitamente, secondo quanto previsto all'articolo 5 della direttiva? (Sì/No)

2.2.1. Se la risposta alla domanda 2.2 è «Sì», si prega di precisarne le modalità indicando in particolare:

- una descrizione generale dei sistemi istituiti,
- le modalità di attuazione della restituzione gratuita delle apparecchiature, una per una, ai distributori oppure se siano state adottate disposizioni alternative in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b,
- se i produttori abbiano istituito e gestiscano sistemi, individuali e/o collettivi, di resa dei RAEE provenienti dai nuclei domestici,
- se siano state adottate disposizioni specifiche, precisando quali, relative a RAEE contaminati e a RAEE non contenenti componenti essenziali,
- inoltre, si invita a trasmettere informazioni relative ai sistemi di raccolta di RAEE diversi da quelli provenienti dai nuclei domestici.

2.2.2. Se la risposta alla domanda 2.2 è «No», si prega di spiegarne i motivi.

2.2.3. Si invita a fornire una valutazione delle esperienze positive e negative maturate con l'applicazione delle disposizioni del suddetto articolo.

- 2.3. Sono state adottate le misure necessarie a garantire il trattamento sano dei RAEE sotto il profilo ambientale a norma dell'articolo 6 della direttiva? (Sì/No)
- 2.3.1. Se la risposta alla domanda 2.3 è «Sì», si prega di precisarne le modalità indicando in particolare:
- una descrizione generale dei sistemi di trattamento disponibili nello Stato membro,
  - se i requisiti o le norme di qualità minime previsti per il trattamento dei RAEE raccolti nello Stato membro siano diversi o vadano al di là di quanto previsto all'allegato II della direttiva, fornendo una descrizione dei requisiti e delle norme di cui trattasi,
  - qualora lo Stato membro applichi alle operazioni di recupero dei RAEE la deroga all'obbligo di autorizzazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup>, una descrizione delle condizioni di applicazione della deroga e delle modalità di esecuzione delle ispezioni previste a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2002/96/CE,
  - una descrizione dei requisiti tecnici di stoccaggio e trattamento dei RAEE, qualora siano diversi da quelli previsti all'allegato III,
  - una breve descrizione delle norme, delle procedure e dei controlli che si applicano ai RAEE esportati fuori della Comunità, che rientrano nel computo degli obiettivi elencati all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2002/96/CE tenendo conto del disposto dell'articolo 6, paragrafo 5, della stessa.
- 2.3.2. Se la risposta alla domanda 2.3 è «No», si prega di spiegarne i motivi.
- 2.3.3. Si invita a fornire una valutazione delle esperienze positive e negative maturate con l'applicazione delle disposizioni del suddetto articolo.
- 2.4. Sono state adottate le misure necessarie per garantire il reimpiego, il recupero e il riciclaggio dei RAEE in modo sano sotto il profilo ambientale a norma dell'articolo 7 della direttiva? (Sì/No)
- 2.4.1. Se la risposta alla domanda 2.4 è «Sì», si invita a fornire una descrizione generale delle misure nazionali adottate per incoraggiare il conseguimento degli obiettivi in materia di reimpiego, recupero e riciclaggio.
- 2.4.2. Se la risposta alla domanda 2.4 è «No», si prega di spiegarne i motivi.
- 2.4.3. Si invita ad indicare le eventuali azioni intraprese con riferimento al disposto dell'articolo 7, paragrafo 5, della direttiva.
- 2.4.4. Si invita a fornire una valutazione delle esperienze positive e negative maturate con l'applicazione delle disposizioni del suddetto articolo.
- 2.5. Sono state adottate le misure necessarie per provvedere al finanziamento relativo ai RAEE secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 9 della direttiva? (Sì/No)
- 2.5.1. Se la risposta alla domanda 2.5 è «Sì», si prega di precisarne le modalità indicando in particolare:
- un riepilogo generale delle disposizioni adottate dallo Stato membro in materia di finanziamento e delle principali modalità attuative,
  - informazioni relative all'indicazione dei costi di smaltimento dei «rifiuti storici» provenienti da nuclei domestici, se del caso,
  - informazioni relative a particolari accordi per i produttori che forniscono apparecchiature elettriche ed elettroniche servendosi della comunicazione a distanza, qualora siano stati conclusi accordi di questo tipo.
- 2.5.2. Se la risposta alla domanda 2.5 è «No», si prega di spiegarne i motivi.
- 2.5.3. Si invita a fornire una valutazione delle esperienze positive e negative maturate con l'applicazione delle disposizioni del suddetto articolo.
- 2.6. Sono state adottate le misure necessarie per l'informazione degli utenti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e per incoraggiarli a partecipare alla raccolta dei RAEE conformemente a quanto previsto dall'articolo 10 della direttiva? (Sì/No)
- 2.6.1. Se la risposta alla domanda 2.6 è «Sì», si prega di precisarne le modalità.
- 2.6.2. Se la risposta alla domanda 2.6 è «No», si prega di spiegarne i motivi.
- 2.6.3. Si invita a fornire una valutazione delle esperienze positive e negative maturate con l'applicazione delle disposizioni del suddetto articolo.

(<sup>1</sup>) GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39.

- 
- 2.7. Sono state adottate le misure necessarie per l'informazione degli impianti di trattamento dei RAEE a norma dell'articolo 11 della direttiva? (Sì/No)
- 2.7.1. Se la risposta alla domanda 2.7 è «Sì», si prega di precisarne le modalità, con particolare riferimento al tipo di informazione fornita e ai mezzi utilizzati per la sua trasmissione.
- 2.7.2. Se la risposta alla domanda 2.7 è «No», si prega di spiegarne i motivi.
- 2.7.3. Si invita a fornire una valutazione delle esperienze positive e negative maturate con l'applicazione delle disposizioni del suddetto articolo.
- 2.8. Si invita inoltre a fornire informazioni dettagliate sui sistemi di ispezione controllo applicati dallo Stato membro per verificare la corretta attuazione della direttiva.
-

**RETTIFICHE****Rettifica della decisione della Commissione, del 4 settembre 2002, che stabilisce i criteri ecologici aggiornati per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alla carta per copia e alla carta grafica e modifica la decisione 1999/554/CE**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 237 del 5 settembre 2002)*

A pagina 13, nell'allegato, punto 4, lettera c), secondo comma:

*anziché:* «La concentrazione di acrilamide (calcolata in base al contenuto di materia solida) nelle patinature, negli adiuvanti di ritenzione, negli agenti di rinforzo, negli idrorepellenti o nelle sostanze chimiche utilizzate per il trattamento interno o esterno delle acque, non deve superare una concentrazione di 100 ppm.»

*leggi:* «La concentrazione di acrilamide (calcolata in base al contenuto di materia solida) nelle patinature, negli adiuvanti di ritenzione, negli agenti di rinforzo, negli idrorepellenti o nelle sostanze chimiche utilizzate per il trattamento interno o esterno delle acque, non deve superare una concentrazione di 1 000 ppm.»

---